

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 69

Anno 49

12 aprile 2018

N. 88

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 APRILE 2018, N. 503

Calendario venatorio regionale - Stagione 2018/2019. Efficacia delle disposizioni per il prelievo in selezione del cinghiale

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 APRILE 2018, N. 503

Calendario venatorio regionale - Stagione 2018/2019. Efficacia delle disposizioni per il prelievo in selezione del cinghiale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 7, che stabilisce che non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);
- il documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU. Version 2009", elaborato dal Comitato scientifico Ornithologia, ufficialmente adottato dalla Commissione Europea nel 2001 e rivisitato nel 2009 e nel 2014, in cui vengono stabilite, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale;
- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura febbraio 2008, ed in particolare il capitolo 2;
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed in particolare, l'art. 18, commi 1, 1 bis e 2, che prevedono rispettivamente l'elenco delle specie cacciabili e i relativi periodi di prelievo, il divieto di esercizio venatorio per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione, il periodo di nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli, nonché la possibilità di apportare modifiche ai termini stabiliti nei predetti commi 1 e 1 bis, previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, ISPRA);

Rilevato che l'art. 7 della predetta Direttiva

2009/147/CE, secondo cui "in funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie indicate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale" ha trovato, per pacifico orientamento della Corte Costituzionale, attuazione tramite l'art. 18 della Legge n. 157/1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono indicati le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella Direttiva 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., in tal senso, ex plurimis, Corte Costituzionale sentenza n. 233/2010);

Richiamati inoltre:

- il Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203 - convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248 - ed in particolare l'art. 11 quaterdecies che al comma 5 prevede che le regioni, sentito il parere del sopracitato Istituto, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla citata Legge n. 157/1992;
- la Legge 6 febbraio 2006, n. 66 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa";

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56, ed in particolare:

- l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e

pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

- l'art. 41, che istituisce, fra l'altro, il Comitato di consultazione in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, presieduto dall'Assessore regionale e composto dai presidenti delle Province e dal Sindaco della Città metropolitana di Bologna o loro delegati, al fine di coordinare la programmazione e pianificazione faunistico-venatoria e l'esercizio venatorio sull'intero territorio regionale, assicurando la necessaria partecipazione delle amministrazioni provinciali e locali sui principali documenti settoriali di pianificazione e di attuazione;
- l'art. 43, che prevede un adeguamento delle leggi di settore stabilendo, fra l'altro, che con successivi provvedimenti normativi siano apportate le necessarie modifiche alla Legge Regionale n. 8/1994;

Viste, altresì:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2005 tra le quali quelle relative al settore "Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura";

Viste infine:

- la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, "Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"", con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all'accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;
- la Legge Regionale n. 8 del 15 febbraio 1994 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", come modificata dalla citata Legge Regionale n. 1/2016, ed in particolare:
 - l'art. 50, comma 1, in base al quale la Giunta regionale, sentito l'ISPRA e la Commissione assembleare competente per materia, regola l'esercizio della caccia tramite il calendario venatorio regionale, che indica:
 - le specie di mammiferi e uccelli selvatici di cui è consentito l'esercizio venatorio nei comprensori omogenei, nei periodi e con le limitazioni stabilite dal piano faunistico-venatorio regionale;
 - le giornate di caccia, fisse o a libera scelta, in ogni settimana e nei diversi periodi;
 - il carniere massimo giornaliero e stagionale delle specie indicate;
 - il periodo in cui l'addestramento dei cani da caccia può essere consentito;
 - l'art. 50, comma 2, il quale dispone che il calendario venatorio autorizza inoltre l'esercizio venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie

limitatamente alla fauna di allevamento, dal 1° settembre al 31 gennaio di ogni anno e rende operanti le limitazioni proposte dai Consigli direttivi degli ATC e la protezione ed i divieti relativi alle aree con colture in atto;

- l'art. 56, comma 2, secondo il quale il prelievo venatorio degli ungulati, ad esclusione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva, secondo le indicazioni e previo parere dell'ISPRA. I limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo sono approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi dell'ATC e dei concessionari delle aziende venatorie, attraverso l'adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per AVF sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria regionale. I tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale e dalla normativa regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati;

Richiamati:

- il Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna";
- la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000", ed in particolare l'art. 38;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, n. 184, "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.)";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 79 del 22 gennaio 2018 "Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09.";

- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 6 novembre 2012 "Modalità di trasmissione e tipologia di informazioni che le regioni sono tenute a comunicare per la rendicontazione alla Commissione europea sulle ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della Direttiva 2009/147/CE";
- il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatto dall'ISPRA e trasmesso alle Regioni e ai Ministeri competenti con Prot. 25495/T-A 11 del 28 luglio 2010;
- il documento "Linee guida per la gestione degli Ungulati - Cervidi e Bovidi - Manuali e Linee guida 91/2013 - ISPRA";
- il "Documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico venatoria" a cura di M. Spagnesi, S. Toso, R. Cocchi e V. Trocchi (ISPRA), predisposto in ottemperanza all'art. 10, comma 11, della Legge n. 157/1992;
- il Piano di azione nazionale per la starna (perdix perdix), Quaderni di conservazione della natura 39-2016-MATTM-ISPRA-Roma;
- il Piano di gestione nazionale per l'allodola come approvato dalla Conferenza Stato-Regioni (atto n. 35/CSR del 15 febbraio 2018);
- la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare PNM. Registro Ufficiale U0006947 del 4 aprile 2017, acquisita agli atti con nota protocollo PG/2017/0267033 avente ad oggetto "Determinazione delle date d'inizio della migrazione primaverile ai fini della definizione dei calendari venatori regionali";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1419 del 1° ottobre 2012, "Definizione di criteri, tempi e modalità d'intervento in occasione di eventi climatici avversi per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di

beccaccia";

Preso atto delle richieste delle Associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale nonché degli ATC, pervenute al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;

Ritenuto di riproporre in senso generale le scelte gestionali già assunte nelle precedenti stagioni venatorie in continuità con le decisioni prese sui calendari del biennio 2016-2017 e 2017-2018 tenendo a riferimento gli orientamenti ed i pareri espressi da ISPRA;


Valutati i risultati dell'istruttoria analitica compiuta dal predetto Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, schematicamente riassunti nelle tabelle di seguito riportate relative:

- alle decadi di inizio e durata della riproduzione fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti e di inizio della migrazione prenuziale stabilite dal richiamato documento "Key Concepts" anche per l'Italia;
- allo stato di conservazione delle specie di uccelli selvatici di interesse venatorio desunte da "Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status" (BirdLife International, 2004, Cambridge, UK), come integrato da BirdLife International, (2017) European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibilities, Cambridge, UK: BirdLife International;
- al numero di cacciatori residenti in regione dalla stagione 2000/2001 alla stagione 2017/2018 e degli iscritti agli Ambiti Territoriali di Caccia regionali nelle stagioni venatorie 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018;
- al numero medio di capi abbattuti per cacciatore e per giornata attiva di caccia, per ogni singola specie, secondo i dati ricavati dall'analisi di tutti i tesserini regionali di caccia restituiti, relativi alle stagioni 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;

	SPECIE	STATO DI CONSERVAZIONE	KEY CONCEPT
SPECIE NON MIGRATICI - GALLIFORMI	PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	SPEC 2	2a decade di agosto
	STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	SPEC 2	3a decade di settembre
	FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	NON SPEC	2a decade di settembre
SPECIE NON MIGRATICI - CORVIDI	CORNACCHIA GRIGIA (<i>Corvus corone cornix</i>)	NON SPEC	3a decade di luglio
	GAZZA (<i>Pica pica</i>)	NON SPEC	3a decade di luglio
	GHIANDAIA (<i>Garrulus glandarius</i>)	NON SPEC	2a decade di agosto
UCCELLI ACQUATICI	GERMANO REALE (<i>Anas platyrhynchos</i>)	NON SPEC	3a decade di agosto - 1a decade di gennaio
	CANAPIGLIA (<i>Anas strepera</i>)	NON SPEC	3a decade di luglio - 3a decade di gennaio
	FISCHIONE (<i>Anas penelope</i>)	NON SPEC	3a decade di febbraio
	CODONE (<i>Anas acuta</i>)	SPEC 3	3a decade di gennaio
	MESTOLONE (<i>Anas clypeata</i>)	NON SPEC	1a decade di febbraio
	MORIGLIONE (<i>Aythya ferina</i>)	SPEC 1	1a decade di agosto - 1a decade di febbraio
	MORETTA (<i>Aythya fuligula</i>)	SPEC 3	3a decade di agosto - 1a decade di febbraio
	ALZAVOLA (<i>Anas crecca</i>)	NON SPEC	1a decade di settembre - 3a decade di gennaio
	MARZAIOLA (<i>Anas querquedula</i>)	SPEC 3	2a decade di agosto - 1a decade di febbraio
	FOLAGA (<i>Fulica atra</i>)	SPEC 3	3a decade di luglio - 3a decade di gennaio
	GALLINELLA D'ACQUA (<i>Gallinula chloropus</i>)	NON SPEC	3a decade di agosto - 1a decade di marzo
	PORCIGLIONE (<i>Rallus aquaticus</i>)	NON SPEC	2a decade di settembre - 3a decade di febbraio
	BECCACCINO (<i>Gallinago gallinago</i>)	SPEC 3	1a decade di febbraio
	FRULLINO (<i>Lymnocyptes minimus</i>)	NON SPEC	1a decade di febbraio
	PAVONCELLA (<i>Vanellus vanellus</i>)	SPEC 1	3a decade di luglio - 1a decade di febbraio
MIGRATORI TERRESTRI	QUAGLIA (<i>Coturnix coturnix</i>)	SPEC 3	2a decade di settembre - 2a decade di aprile
	BECCACCIA (<i>Scolopax rusticola</i>)	NON SPEC	2a decade di agosto - 2a decade di gennaio
	TORTORA (<i>Streptopelia turtur</i>)	SPEC 1	3a decade di agosto - 2a decade di aprile
	COLOMBACCIO (<i>Columba palumbus</i>)	NON SPEC	3a decade di ottobre - 3a decade di febbraio
	ALLODOLA (<i>Alauda arvensis</i>)	SPEC 3	3a decade di febbraio
	MERLO (<i>Turdus merula</i>)	NON SPEC	3a decade di agosto - 2a decade di gennaio
	CESENA (<i>Turdus pilaris</i>)	NON SPEC	3a decade di luglio - 2a decade di gennaio
	TORDO BOTTACCIO (<i>Turdus philomelos</i>)	NON SPEC	2a decade di agosto - 2a decade di gennaio
TORDO SASSELLO (<i>Turdus iliacus</i>)	SPEC 1	3a decade di gennaio	

Tesserini rilasciati in Emilia-Romagna suddivisi per residenza dei cacciatori

		STAGIONE VENATORIA																	
	00/01	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	
BOLOGNA	10.550	10.371	10.091	9.797	9.633	9.359	9.074	8.763	8.665	8.406	8.006	7.564	7.143	6.790	6.452	6.212	5.922	5.632	
FERRARA	3.779	3.737	3.681	3.558	3.545	3.427	3.312	3.222	3.162	3.070	2.991	2.835	2.669	2.422	2.256	2.223	2.112	2.000	
FORLI'-CESENA	8.586	8.519	8.398	8.262	8.128	7.989	7.791	7.542	7.410	7.236	7.060	6.737	6.447	6.199	5.905	5.787	5.644	5.454	
MODENA	7.128	7.005	6.910	6.760	6.589	6.383	6.220	6.008	5.945	5.768	5.502	5.268	4.933	4.659	4.449	4.305	4.164	4.018	
PARMA	6.240	6.180	6.103	5.993	5.928	5.857	5.744	5.637	5.494	5.324	5.077	4.901	4.675	4.426	4.243	4.110	3.933	3.787	
PIACENZA	3.995	3.921	3.889	3.834	3.809	3.776	3.757	3.604	3.482	3.309	3.218	3.091	3.009	2.873	2.704	2.573	2.491	2.397	
RAVENNA	8.779	8.617	8.491	8.344	8.196	8.064	7.794	7.469	7.364	7.070	6.800	6.489	6.142	5.805	5.547	5.390	5.132	4.942	
REGGIO EMILIA	5.710	5.619	5.527	5.397	5.271	5.174	5.055	4.915	4.863	4.726	4.599	4.401	4.169	3.902	3.699	3.554	3.410	3.308	
RIMINI	5.275	5.246	5.172	4.999	4.881	4.707	4.432	4.263	4.185	3.997	4.424	4.119	3.871	3.686	3.530	3.481	3.369	3.252	
REGIONE	60.042	59.215	58.262	56.944	55.980	54.736	53.179	51.423	50.570	48.906	47.677	45.405	43.058	40.762	38.785	37.635	36.177	34.790	



CACCIATORI ISCRITTI NEGLI ATC												
Stagione venatoria												
	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18		
Bologna	12.453	12.117	10.772	10.542	9.892	9.640	9.252	9.038	8.848	8.568		
Ferrara	4.605	4.656	4.763	4.528	4.434	4.008	3.626	3.450	3.352	3.217		
Forlì-Cesena	9.970	9.939	9.669	9.139	8.718	8.232	7.844	7.787	7.588	7.365		
Modena	8.428	8.077	7.492	7.134	6.771	6.363	5.974	5.914	5.803	5.667		
Parma	6.022	7.053	6.415	6.277	5.972	5.823	5.730	5.541	5.349	5.309		
Piacenza	7.205	5.760	5.736	5.472	5.148	5.154	4.912	4.719	4.854	4.738		
Ravenna	10.143	9.988	9.608	9.220	8.960	8.262	7.688	7.331	6.935	6.605		
Reggio Emilia	6.316	6.068	5.923	5.800	5.872	5.835	5.525	5.408	5.297	5.182		
Rimini	3.918	3.630	4.923	4.501	4.251	3.977	3.886	3.797	3.681	3.641		
TOTALE	69.060	67.288	65.301	62.613	60.018	57.294	54.437	52.985	51.707	50.292		

SPECIE	DATI DI CACCIA																
	2008/2009 - capi per cacciatore/giornata	2009/2010 - capi per cacciatore/giornata	2010/2011 - capi per cacciatore/giornata	2011/2012 - capi per cacciatore/giornata	2012/2013 - capi per cacciatore/giornata	2013/2014 - capi per cacciatore/giornata	2014/2015 - capi per cacciatore/giornata	2015/2016 - capi per cacciatore/giornata	2016/2017 - capi per cacciatore/giornata								
Pernice rossa	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	
Starna	2	1	2	1	2	1	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	
Fagiano	5	1	5	1	6	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	
Volpe	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	
Lepre comune	3	1	3	1	4	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	
Coniglio selvatico	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	
Cinghiale	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	2	1	3	1	3	1	
Cornacchia griglia	3	2	5	3	5	2	5	3	5	3	4	2	5	3	6	3	
Gazza	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	
Ghiandala	3	2	3	2	4	2	4	2	2	3	3	2	4	2	4	2	
Germano reale	7	2	10	3	13	3	10	3	9	3	10	3	9	3	10	3	
Canapiglia	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	4	2	
Fischione	5	2	5	2	7	3	5	2	5	2	5	2	6	3	5	2	
Codone	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	3	2	
Mestolone	3	2	3	2	3	2	3	2	4	2	3	2	3	2	3	2	
Moriglione	3	2	3	2	4	2	3	2	2	2	3	2	3	2	3	2	
Moretta	2	1	3	2	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Alzavola	7	2	9	2	13	3	10	3	11	3	11	3	11	3	11	2	
Marzaiola	1	1	3	3	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	
Falga	7	3	5	2	7	2	5	2	5	2	5	2	6	2	5	2	
Gallinella d'acqua	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	
Porciglione	2	1	3	2	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	
Beccacino	3	2	3	1	3	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	
Frullino	2	2	3	2	3	2	3	2	4	2	5	2	3	2	6	2	
Pavoncella	9	4	12	4	13	4	10	4	6	3	6	3	6	3	7	3	
Quaglia	3	2	3	2	4	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	
Beccaccia	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	4	1	3	1	
Tortora	6	3	6	3	7	3	6	3	6	3	6	4	6	4	5	3	
Colombaccio	5	2	5	2	5	2	6	2	6	2	6	2	8	3	7	2	
Allodola	32	8	29	8	25	7	25	7	14	4	14	5	16	5	15	5	
Merlo	12	2	10	2	12	2	17	3	11	2	12	2	16	3	14	2	
Cesena	7	2	6	2	9	2	9	2	7	2	4	2	7	2	13	3	
Tordo bottaccio	17	3	15	3	14	3	19	3	17	3	15	3	20	3	16	3	
Tordo sassello	13	2	9	2	13	2	11	2	10	2	9	2	11	2	10	2	

Dato atto che da tali tabelle emerge una costante diminuzione dei cacciatori residenti in Emilia-Romagna, nonché degli iscritti agli Ambiti Territoriali di Caccia regionali;

Atteso che il collaudato sistema di analisi dei tesserini restituiti dai cacciatori entro il termine di cui all'art. 39 della predetta Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni consente una valutazione del prelievo venatorio e della sua influenza sulle dinamiche di popolazione di ogni specie;

Rilevato:

- che nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori si chiarisce che, indipendentemente dall'inizio dei movimenti di risalita verso i quartieri di nidificazione, la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale;
- che esiste un margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell'inverno e che l'individuazione della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile anche suggerito da INFS in fase di elaborazione della Legge n. 157/1992;

Rilevato inoltre che, in considerazione di quanto previsto dalla Legge n. 157/1992 all'art. 18, comma 1, lettera a), viene confermata anche per la stagione venatoria 2018-2019 la specie silvilago (minilepre) affinché - affiancando il prelievo venatorio ad opportuni piani di controllo e divieto di immissioni a livello regionale - tale prelievo contribuisca ad arginare i seguenti rischi:

- ampliamento dell'areale;
- aumento delle consistenze della suddetta specie, ritenuta alloctona per l'Italia, per la quale, a norma della Legge n. 116/2014, art. 11, comma 12, è prevista l'eradicazione o comunque il controllo;
- potenziali problematiche sanitarie derivanti dall'interazione tra l'alloctono e le popolazioni autoctone di lepre;

Considerato che, in relazione ad ogni singola specie, nella definizione dei periodi di caccia si è tenuto conto:

- che la data di apertura della stagione venatoria al 16 settembre (terza domenica di settembre) - fermo restando, in applicazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 79/2018, il divieto di caccia alle specie codone, marzaiola, mestolone, alzavola, canapiglia, fischione, moriglione, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, beccaccino, beccaccia, frullino e pavoncella in data antecedente al 1° ottobre in tutte le ZPS (che rappresentano più del 95% delle zone umide regionali) e nei SIC della Rete Natura 2000 regionale - risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e della dipendenza, come definito dal documento "Key Concepts", per tutte le specie di avifauna oggetto di prelievo, ad eccezione del colombaccio, anche alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto dato indicativo, che si assume in via cautelativa, ma che non rappresenta il certo e concreto termine della stagione della riproduzione in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9). In ogni caso, secondo anche quanto emerge dalla nota dell'ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts" considerato anche che questa possibilità è prevista dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici";
- che, per quanto concerne il colombaccio, la data di apertura della stagione venatoria al 16 settembre risulta compatibile rispetto alle caratteristiche della

specie, classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse, ed è valutata in incremento forte, cioè con un incremento significativamente superiore al 5% annuo, come popolazione nidificante in Italia da uno studio recente (Rete Rurale Nazionale & LIPU, 2015, Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2014). Infatti viene registrata una variazione media annuale dell'11,8% e uno stato di conservazione favorevole, cioè la specie è in grado di prosperare senza alcun cambiamento della gestione e delle strategie attualmente in atto. Le Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori riportano che la specie è considerata in buono stato di conservazione (non SPEC), che in Italia nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori, per la quale "si è verificata una recente espansione dell'areale ed un incremento della popolazione, più evidente nelle regioni settentrionali e centrali", ed infine "il colombaccio mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la guida interpretativa giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo, anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va inoltre considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre". La specie in Emilia-Romagna è stata oggetto di caccia per lunghe serie pluriennali dalla terza domenica di settembre e questo non ha pregiudicato la situazione demografica della specie, che dimostra incremento o stabilità delle presenze. Tali dati vengono confermati dal Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012), ISPRA-Serie Rapporti 219/2015, dove si legge che l'incremento del colombaccio è consistente, rilevato soprattutto negli ultimi 10-15 anni, con una variazione percentuale dal 2000 al 2012 (trend a breve termine) del 355-365% e dal 1980 al 2012 (trend a lungo termine) del 360-450%;

- che per quanto attiene l'allodola e la beccaccia, la data

di apertura della stagione venatoria al 1° ottobre 2018 è conforme alle indicazioni dell'ISPRA;

- che per quanto riguarda i mammiferi, le date di apertura di riferimento sono definite dalla Legge n. 157/1992 e declinate secondo quanto previsto dal citato Decreto Legge n. 203/2005 per quanto concerne il prelievo degli ungulati in selezione;
- che l'individuazione delle date di chiusura della stagione venatoria è fissata conformemente a quanto previsto dall'ISPRA, nella Guida per la stesura dei calendari venatori sopra richiamata, come segue:
 - al 30 settembre per tortora;
 - al 29 novembre per starna e pernice rossa;
 - al 2 dicembre per fagiano, lepre, silvilago e coniglio selvatico;
 - al 31 gennaio per volpe, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia;
 - al 31 dicembre per lepre, silvilago e al 31 gennaio per fagiano nelle aziende faunistico-venatorie dove viene attuato il monitoraggio standardizzato della popolazione, la stima dell'incremento annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato (Piano annuale di assestamento e di prelievo);
- che l'individuazione delle date di chiusura della stagione venatoria:
 - al 29 novembre per quaglia in quanto compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", e perchè la specie gode di un incremento moderato, cioè significativo ma non superiore al 5% con una variazione media annua dal 2000 al 2014 dell'1,5% a livello italiano (Rete Rurale Nazionale & LIPU, 2015, Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index

per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2014) e una variazione percentuale dal 2000 al 2012 (trend a breve termine) del 70-80%, e un aumento dell'areale della popolazione nidificante sia a breve (2002-2013) che a lungo termine (1983-2013) (Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012), ISPRA-Serie Rapporti 219/2015);

- al 17 dicembre per merlo e al 31 dicembre per allodola risulta compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, come definito dal documento "Key Concepts" ed è fissata conformemente a quanto previsto dall'ISPRA;
- al 31 gennaio per fischione, mestolone, moriglione, marzaiola, gallinella d'acqua, porciglione, beccaccino, frullino, pavoncella e colombaccio risulta compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, come definito dal documento "Key Concepts";
- al 20 gennaio per beccaccia risulta teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), secondo anche quanto emerge dalla citata nota dell'ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" secondo la quale è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts";

- al 31 gennaio per canapiglia, codone, alzavola, folaga, tordo sassello, tordo bottaccio, cesena risulta teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), secondo anche quanto emerge dalla citata nota dell'ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" secondo la quale è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts" e alla luce di quanto specificato con nota trasmessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a tutte le Regioni e Province autonome con PNM. Registro Ufficiale U0006947 del 4 aprile 2017 - acquisita agli atti della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca con nota protocollo PG/2017/0267033 - avente ad oggetto "Determinazione delle date d'inizio della migrazione primaverile ai fini della definizione dei calendari venatori regionali" richiama la nota ISPRA prot. 12006/A4C del 13 marzo 2017, già allegata al parere ISPRA prot. 16684/T-A11 in data 4 aprile 2017, assunto agli atti con protocollo PG/2017/259892 in pari data, la quale evidenzia che, sulla base delle ultime valutazioni tecniche - ritenendo necessario determinare le date d'inizio della migrazione primaverile secondo un approccio di Flyway - i periodi di chiusura della caccia a tordo bottaccio e cesena possono essere posticipati di una decade rispetto ai limiti attualmente indicati dai Key Concepts, nelle more di un nuovo atlante europeo delle migrazioni, proprio in relazione all'utilizzo condiviso dei dati raccolti nei vari paesi

mediterranei, portando la data d'inizio della migrazione di ritorno alla terza decade di gennaio;

- al 31 gennaio per germano reale trova giustificazione in ordine al buono stato di conservazione della specie in Europa, classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse, all'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, nonché al fatto che una parte rilevante degli effettivi presenti in Italia è da considerarsi stanziale e tendenzialmente in incremento, con una variazione percentuale dal 2000 al 2009 (trend a breve termine) del 5-95% e, molto più marcata dal 1991 al 2009 (trend a lungo termine) del 215-230% (Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012), ISPRA-Serie Rapporti 219/2015). Inoltre uniformando la data di chiusura della caccia al germano con quella delle altre anatre, si riduce la pressione venatoria su queste ultime, meno abbondanti, senza che la prosecuzione dell'attività di prelievo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della specie come richiamato anche dalla "Guida alla disciplina della caccia" della Commissione Europea;
- che i predetti periodi di rispetto della nidificazione e degli altri periodi sensibili per le varie specie migratrici di fauna selvatica, costituiscono forme di cautela introdotte nella legge statale dalla modifica operata dall'art. 42 della Legge n. 96/2010, a cui il calendario venatorio regionale dà attuazione;

Ritenuto, inoltre, in relazione a quelle specie per le quali il documento "Key Concepts" consentirebbe un periodo di caccia anche nel mese di febbraio, di non avvalersi della possibilità di posticipare la data di chiusura alla prima decade di febbraio, come previsto all'art. 18, comma 2, della Legge n. 157/1992;

Rilevato che per starna e pernice rossa è comunque necessaria la pianificazione della caccia basata su criteri di sostenibilità biologica in ciascun ambito territoriale di caccia o azienda faunistico-venatoria - in quanto entrambe

specie SPEC 2, cioè in stato di conservazione sfavorevole, - tramite piani di gestione, autorizzati dalla Regione, che prevedano quanto riportato negli schemi dei piani di gestione allegati al presente atto;

Ritenuto, altresì:

- per quanto riguarda la caccia in preapertura - conformemente a quanto suggerito da ISPRA - di limitare il prelievo alle specie cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, merlo e tortora in giornate fisse e solo da appostamento fissando come principio di precauzione, un carniere giornaliero per merlo e tortora;
- di fissare, come raccomandato da ISPRA per codone, allodola, quaglia e beccaccia, come principio di precauzione idoneo alla conservazione di queste specie e la loro razionale gestione, un carniere giornaliero e stagionale prudenziale, rispettivamente di 5 e 25 capi per cacciatore per codone e quaglia, di 10 e 50 per allodola come previsto dal piano di gestione nazionale, mantenendo per la beccaccia 3 e 15 capi per cacciatore, conformemente a quanto già previsto nei precedenti calendari regionali, anziché portare a 20 i capi stagionali come suggerito nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42";
- di fissare inoltre per pavoncella, il carniere giornaliero e stagionale rispettivamente di 10 e 30 capi, in considerazione dell'attuale situazione complessiva di stabilità in Italia (Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42, ISPRA 2009,) o di incremento moderato, cioè significativo ma non superiore al 5% con una variazione media annua dal 2000 al 2014 del 3,5% a livello italiano (Rete Rurale Nazionale & LIPU, 2015, Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2014) e un aumento dell'areale della popolazione nidificante sia a breve (2002-2013) che a lungo termine (1983-2013) (Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012), ISPRA-Serie Rapporti 219/2015), nonché di forte incremento in Emilia-Romagna dove la popolazione svernante risulta maggiore

del 30% di quella italiana ("Lo svernamento degli uccelli acquatici in Emilia-Romagna: 1994-2009", a cura di R. Tinarelli, C. Giannella, L. Melega, anno 2010);

- di fissare altresì per la tortora, il caniere giornaliero e stagionale di 15 e 50 capi, in quanto la popolazione regionale è stabile con una variazione media annua dal 2000 al 2014 dello 0,2 % (Rete Rurale Nazionale & LIPU, 2015, Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2014), con un aumento dell'areale della popolazione nidificante sia a breve (2002-2013) che a lungo termine (1983-2013) (Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012), ISPRA-Serie Rapporti 219/2015);
- di confermare - nel rispetto dell'arco temporale fissato dalla Legge n. 157/1992 - il prelievo alla volpe nelle seguenti tre modalità:
 - prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore dal 16 settembre al 2 dicembre;
 - caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita dal 3 dicembre al 31 gennaio;
 - prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira solo da parte del singolo cacciatore con esperienza comprovata dal superamento di una prova di tiro avente le caratteristiche previste dal Regolamento Regionale n. 1/2008 dal 17 settembre al 31 gennaio, ad esclusione della zona a nord della linea pedecollinare opportunamente individuata dove può essere praticato il prelievo solo da punti di sparo sopraelevati, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili) e tree-stands, sia elementi del paesaggio (come argini) in modo da avere sicurezza del tiro;
- di stabilire, al fine di diminuire il disturbo e le condizioni di stress nella fauna, che nel periodo dal 2 al 31 gennaio la caccia alla fauna selvatica stanziale - ad esclusione degli ungulati in selezione - ed alla migratoria da appostamento e/o vagante con l'uso di non

più di 2 cani per cacciatore, possa essere esercitata in 3 giornate fisse a settimana, nelle giornate di mercoledì, sabato, domenica;

- di prevedere, per quanto attiene il prelievo del cinghiale in forma collettiva, l'arco temporale dal 1° ottobre al 31 gennaio secondo piani di prelievo approvati dalla Regione, nell'arco temporale massimo di tre mesi consecutivi nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica negli ATC, e nelle giornate fisse di giovedì, sabato e domenica nelle AFV sulla base dei calendari degli abbattimenti a norma dell'art. 11 comma 3 del R.R. n. 1/2008 presentati da ATC, AFV e Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità; in relazione al divieto di caccia di cui all'art. 21, comma 1 lettera m) della Legge n. 157/1992, eventuali interruzioni dell'esercizio venatorio a causa di neve (e le relative riprese) devono essere comunicate da parte degli ATC, con riferimento al singolo distretto, delle AFV, nonché dagli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità, al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente per territorio entro 5 giorni dall'interruzione e al primo giorno di ripresa dell'attività; l'autorizzazione al recupero di eventuali giornate di interruzione dell'attività dovuta a neve, da attuarsi entro il 31 gennaio, deve essere rilasciata dal Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente per territorio;
- di prevedere l'annotazione dei singoli capi di fauna abbattuti durante l'esercizio della caccia subito dopo l'abbattimento;
- di fissare l'inizio dell'attività di addestramento e allenamento dei cani al 19 agosto, lasciando così intercorrere circa un mese tra l'inizio di questa attività e l'apertura della caccia;
- di vietare l'utilizzo di fucili caricati con munizionamento con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri, nonché nel raggio di 50 metri dalle rive più esterne, al fine di salvaguardare anche le piccole zone umide, sparse e dislocate in modo frammentato in ambito regionale, non ricomprese nelle zone della Rete Natura

2000 regionale già soggette a tale divieto per effetto del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della deliberazione della Giunta regionale n. 79/2018 e che rappresentano la quasi totalità delle zone umide emiliano-romagnole;

- di disporre l'utilizzo preferenziale di munizioni alternative per la caccia agli ungulati al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo e l'uso esclusivo di armi a canna rigata;
- di prevedere nelle ATV che ogni cacciatore possa effettuare fino ad un massimo di 5 giornate settimanali secondo gli orari previsti dal presente calendario e senza limitazioni di modalità di esercizio venatorio;


Dato atto che si è provveduto, così come stabilito all'art. 10 della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, all'espletamento delle consultazioni;

Sentito il 6 marzo 2018 il Comitato di Consultazione in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria di cui all'art. 41 della suddetta L.R. n. 13/2015;


Atteso che, con nota prot. PG/2018/162609 del 7 marzo 2018, il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca ha richiesto il previsto parere all'ISPRA sulla proposta di calendario formulata secondo le valutazioni sopra riportate e con nota PG/2018/231517 del 3 aprile 2018 ha integrato tale richiesta con la documentazione supplementare relativa ai tempi di prelievo degli ungulati in selezione ed in particolar modo della specie cinghiale, di seguito indicata:

- i dati relativi ai danni provocati dal cinghiale in Emilia-Romagna, come riportato nei grafici sottostanti;

Danni in Istituti di protezione ivi compresi i Parchi regionali e Riserve Naturali.



Danni risarciti dagli ATC nell'anno 2016



- il piano di prelievo del cinghiale in selezione suddiviso per sessi e classi di età in ogni distretto di gestione e zona di caccia, in conformità a quanto previsto dall'art.

11 quaterdecies della Legge n. 248/2005;

Considerato che l'entità dei danni, come sopra evidenziata, richiede una più incisiva azione rispetto a quanto individuato nelle precedenti stagioni venatorie, consistente nell'estensione del periodo di prelievo al 15 marzo 2019;

Dato atto che ISPRA con nota prot. 25731/T-All in data 5 aprile 2018, assunta agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con protocollo PG/2018/238998 del 5 aprile 2018, ha espresso parere favorevole in merito al Calendario venatorio regionale, stagione 2018-2019 relativamente al solo piano di prelievo in selezione della specie cinghiale;

Rilevato che nel predetto parere ISPRA ritiene:

- che l'obiettivo, le dimensioni e la struttura del piano di prelievo del cinghiale in selezione sia coerente con l'obiettivo del piano stesso, finalizzato a contenere e ridurre gli impatti causati dai cinghiali anche attraverso una riduzione delle presenze nelle aree critiche;
- che sia accettabile l'estensione anche nel periodo 1° febbraio - 15 marzo 2018 della possibilità di prelievo alle femmine adulte, evidenziando al riguardo che se durante l'azione le femmine adulte risultano accompagnate da giovani, andrebbe data priorità all'abbattimento di quest'ultimi i quali, in assenza della madre, possono avere comportamenti spaziali tali da aumentare il rischio di danni;

Valutate attentamente le osservazioni ed il parere pervenuti, trattenuti agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca e tenuto conto dell'esigenza di garantire e contemperare la conservazione di specie in declino;

Ritenuto pertanto di accogliere quanto suggerito da ISPRA in merito alla priorità, durante l'azione di caccia nel periodo 1° febbraio - 15 marzo 2018, all'abbattimento dei giovani che accompagnano le femmine adulte;

Rilevato che il parere ISPRA è pervenuto solamente in

merito Calendario venatorio regionale, stagione 2018-2019, piano di prelievo in selezione della specie cinghiale, mentre sulle restanti parti di detto calendario venatorio, alla data odierna, non è pervenuto alcun parere;

Acquisito, agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con nota del 27 marzo 2018 prot. PG/2018/216285, il parere favorevole della Commissione assembleare II "Politiche Economiche" reso in data 22 marzo 2018 con nota prot. AL/2018/19150, ai sensi dell'art. 50, comma 1, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto altresì dell'esito positivo della valutazione d'incidenza espresso dal Servizio Aree protette e sviluppo della montagna con nota NP/2018/7775 del 5 aprile 2018 a seguito dell'espletamento della procedura di pre-valutazione di incidenza, in quanto gli interventi previsti non incidono in maniera significativa sui siti della Rete Natura 2000, a condizione che siano rispettate le prescrizioni contenute nella deliberazione di Giunta regionale n. 79 del 22 gennaio 2018, nei Piani di gestione e nelle Misure di conservazione sito-specifiche dei singoli siti di Rete Natura 2000 e nei regolamenti di settore delle aree protette, nelle valutazioni di incidenza dei piani faunistici provinciali;

Ritenuto, di procedere all'approvazione del "Calendario venatorio regionale. Stagione 2018/2019", ai sensi di quanto previsto dall'art. 50, commi 1 e 2, della più volte citata Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nella formulazione di cui all'Allegato 1 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo, comprensivo di n. 9 Allegati (A "Periodi di caccia", B "Tempi di prelievo per gli ungulati in selezione", C "Carnieri giornalieri e stagionali", D "Orari di caccia 2018-2019", E "Prescrizioni per i terreni in attualità di coltivazione", F "Prescrizioni individuate nelle valutazioni di incidenza dei Piani faunistico-venatori provinciali da ottemperare nell'esercizio dell'attività venatoria", in vigore fino all'approvazione del piano faunistico-venatorio regionale, G "Parte 1, Schema piano di gestione attiva della starna" e "Parte 2, Schema piano di gestione della pernice rossa", H "Linea pedemontana" e I "Fiumi", al fine di consentire il prelievo in selezione al cinghiale che, come nei precedenti calendari venatori anche in relazione a quanto previsto dal documento "Linee guida per la gestione degli Ungulati - Cervidi e Bovidi - Manuali e Linee guida 91/2013 -

ISPRA, deve iniziare il 15 aprile al fine di mettere in atto tutte le possibili attività volte a mitigare i danni alle coltivazioni cerealicole, foraggere, industriali e oleaginose provocati da calpestio e scavo nelle fasi precoci di maturazione durante la stagione primaverile;

Ritenuto di disporre, nelle more dell'acquisizione del parere da parte di ISPRA ai sensi dell'art. 18, comma 2, della Legge n. 157/1992, che le disposizioni del Calendario venatorio regionale - Stagione 2018/2019 di cui all'Allegato n. 1, per quanto applicabili, siano efficaci per il prelievo in selezione del cinghiale e che con successivo atto verranno assunte le necessarie disposizioni in ordine alla completa efficacia del calendario rispetto alle altre specie ed al prelievo del cinghiale in forma collettiva una volta acquisito il predetto parere;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;
- la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 recante "Approvazione Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2018-2020";

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37 comma 4;
- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
 - n. 2416 del 29 dicembre 2008, "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;
 - n. 56 del 25 gennaio 2016 recante "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta

regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente atto;
- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 50, commi 1 e 2, della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, il "Calendario venatorio regionale. Stagione 2018-2019", nella formulazione di cui all'Allegato 1 al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, comprensivo di n. 9 Allegati (A "Periodi di caccia", B "Tempi di prelievo per gli ungulati in selezione", C "Carnieri giornalieri e stagionali", D "Orari di caccia 2018-2019", E "Prescrizioni per i terreni in attualità di coltivazione", F "Prescrizioni individuate nelle valutazioni di incidenza dei Piani faunistico-venatori provinciali da ottemperare nell'esercizio dell'attività venatoria", in vigore fino all'approvazione del piano faunistico-venatorio regionale, G "Parte 1, Schema piano di gestione attiva della starna" e "Parte 2, Schema piano di gestione della pernice rossa", H "Linea pedemontana" e I "Fiumi"), anch'essi parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- 3) di stabilire, nelle more dell'acquisizione del necessario parere da parte di ISPRA ai sensi dell'art. 18, comma 2, della Legge n. 157/1992, riferito al calendario nel suo complesso, che le disposizioni di cui all'Allegato n. 1, per quanto applicabili, abbiano efficacia per il prelievo

in selezione del cinghiale sulla base del parere ISPRA reso con nota prot. 25731/T-All in data 5 aprile 2018;

- 4) di rinviare a un successivo atto le decisioni in ordine alla completa efficacia del calendario rispetto alle altre specie ed al prelievo del cinghiale in forma collettiva una volta acquisito il prescritto parere da parte di ISPRA;
- 5) di dare atto che le disposizioni contenute nella presente deliberazione hanno efficacia per la stagione venatoria 2018/2019;
- 6) di dare inoltre atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
- 7) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE. STAGIONE 2018-2019**1. FINALITA'**

- 1.1. Il presente provvedimento definisce il calendario venatorio regionale in attuazione di quanto previsto dall'art. 50, commi 1 e 2, della Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 e successive modifiche ed integrazioni.
- 1.2. Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole, il territorio della regione Emilia-Romagna destinato alla caccia programmata è sottoposto a tale regime, sulla base della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti, alla vigente pianificazione faunistico-venatoria, nonché in relazione ai contenuti del documento Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/CEE on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU. Version 2009, elaborato dal Comitato ORNIS, ufficialmente adottato dalla Commissione Europea nel 2001 e rivisitato nel 2009.
- 1.3. La caccia agli ungulati è consentita secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento Regionale n. 1/2008 utilizzando preferibilmente munizioni atossiche al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo e all'uso esclusivo di armi a canna rigata per tutti gli ungulati.
- 1.4. I tempi e le modalità di prelievo in selezione agli ungulati sono stabiliti al fine di garantire la completa attuazione dei piani di prelievo, in quanto condizione necessaria per la conservazione delle specie in un rapporto di compatibilità con gli usi plurimi del territorio e tenuto conto delle esigenze di carattere biologico delle singole specie, delle necessità di natura tecnica e gestionale, nonché delle caratteristiche climatiche ed ambientali della regione Emilia-Romagna.
- 1.5. La Regione promuove una campagna informativa sull'utilizzo di munizioni atossiche tesa a sensibilizzare i portatori di interesse, al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo in ottemperanza alla Risoluzione n. 11.15 della Conferenza delle Parti della Convenzione per la Protezione delle Specie Migratrici (CMS).

- 1.6. Le Aziende faunistico-venatorie (AFV) ed agri-turistico venatorie (ATV) provvedono agli abbattimenti in base alle direttive regionali relative alla gestione delle Aziende medesime ed al Regolamento Regionale n. 1/2008 concernente la gestione faunistico-venatoria degli ungulati.
- 1.7. Nelle aree contigue ai Parchi l'attività venatoria e l'addestramento e l'allenamento dei cani sono disciplinate da specifici regolamenti di settore di cui all'art. 38 della L.R. n. 6/2005 dagli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità.
- 1.8. Nelle aree di rispetto individuate dagli Ambiti Territoriali di Caccia ATC) l'attività venatoria e l'addestramento e l'allenamento dei cani sono disciplinate da regolamenti o modalità approvati dai competenti organi degli ATC o presenti nei piani di gestione.

2. RAPPORTI TRA PROVINCE E REGIONI CONFINANTI

- 2.1 La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali prospicienti i corpi idrici interposti tra province diverse, ivi comprese quelle confinanti con la regione Lombardia, viene attuata sulla base dei rispettivi confini amministrativi, salvo diverse specifiche intese, compatibili rispetto alla pianificazione faunistico-venatoria vigente, stipulate tra gli ATC interessati, sentiti i Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca regionali (STACP) competenti per territorio.

3. SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA

- 3.1 Le specie cacciabili sono le seguenti:
 - coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
 - fagiano (*Phasianus colchicus*);
 - lepre comune (*Lepus europaeus*);
 - silvilago (minilepre) (*Sylvilagus floridamus*);
 - pernice rossa (*Alectoris rufa*);
 - starna (*Perdix perdix*);
 - volpe (*Vulpes vulpes*);
 - cinghiale (*Sus scrofa*);
 - capriolo (*Capreolus capreolus*);
 - cervo (*Cervus elaphus*);

- daino (Dama dama);
- muflone (Ovin musimon);
- cornacchia grigia (Corvus corone cornix);
- gazza (Pica pica);
- ghiandaia (Garrulus glandarius);
- alzavola (Anas crecca);
- beccaccino (Gallinago gallinago);
- canapiglia (Anas strepera);
- codone (Anas acuta);
- fischione (Anas penelope);
- folaga (Fulica atra);
- frullino (Lymnocyptes minimus);
- gallinella d'acqua (Gallinula chloropus);
- germano reale (Anas platyrhynchos);
- marzaiola (Anas querquedula);
- mestolone (Anas clypeata);
- moriglione (Aythya ferina);
- pavoncella (Vanellus vanellus);
- porciglione (Rallus aquaticus);
- allodola (Alauda arvensis);
- quaglia (Coturnix coturnix);
- tortora (Streptopelia turtur);
- colombaccio (Columba palumbus);
- beccaccia (Scolopax rusticola);
- merlo (Turdus merula);
- cesena (Turdus pilaris);
- tordo bottaccio (Turdus philomelos);
- tordo sassello (Turdus iliacus).

3.2 Per le specie pernice rossa e starna la caccia è consentita solo negli ATC e nelle AFV ai quali è stato autorizzato dalla Regione un piano di gestione. Tale piano deve essere presentato annualmente dagli ATC ed AFV interessati entro il 24 agosto allo STACP competente, per l'autorizzazione. La rendicontazione finale dei dati degli abbattimenti deve essere presentata allo STACP entro 15 giorni dal termine del prelievo.

- 3.3 Il piano di gestione deve prevedere quanto riportato negli schemi di piano di gestione di cui all'Allegato G.
- 3.4 I periodi di caccia per ogni singola specie sono riportati nei prospetti di cui agli allegati A e B al presente calendario venatorio regionale.
Per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia in occasione di eventi climatici avversi si rinvia a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1419 del 1° ottobre 2012, le cui prescrizioni sono riportate nel sito Idro-meteo-Clima dell'Arpae Emilia-Romagna.
<https://www.arpae.it/sim/?extra/beccaccia>

4. GIORNATE E FORME DI CACCIA

- 4.1 La settimana venatoria è compresa fra il lunedì e la domenica successiva, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali non è mai consentito l'esercizio dell'attività venatoria.
- 4.2 La caccia alla fauna selvatica stanziale ed alla migratoria - ad esclusione degli ungulati, della volpe e della beccaccia - è consentita nelle forme sotto indicate, dal 16 settembre 2018 al 31 gennaio 2019:
- A. dal 16 settembre al 30 settembre, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore in due giornate fisse (giovedì e domenica) ogni settimana;
 - B. dal 1° ottobre al 2 dicembre da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
 - C. dal 3 al 31 dicembre, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani da ferma e/o da cerca per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana esclusivamente alla fauna migratoria; per la fauna migratoria in forma vagante, con le seguenti modalità:
 - a) a sud della linea pedecollinare individuata nell'allegato H, su tutto il territorio;
 - b) a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato H esclusivamente lungo i corsi d'acqua individuati nell'Allegato I (all'interno della fascia compresa entro i 50 m dalla battigia o entro la golena fluviale qualora più ampia),

nelle zone umide naturali ed artificiali e nelle risaie.

- D. dal 2 al 31 gennaio, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani da ferma e/o da cerca per cacciatore, in tre giornate fisse a settimana (mercoledì, sabato e domenica), esclusivamente alla fauna migratoria; per la fauna migratoria in forma vagante, con le seguenti modalità:
- a) a sud della linea pedecollinare individuata nell'allegato H, su tutto il territorio;
 - b) a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato H esclusivamente lungo i corsi d'acqua individuati nell'Allegato I (all'interno della fascia compresa entro i 50 m dalla battigia o entro la golena fluviale qualora più ampia), nelle zone umide naturali ed artificiali e nelle risaie.
- E. Nel periodo dal 1° ottobre al 29 novembre, possono essere fruite due giornate in più a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria, da appostamento fisso o temporaneo ("capanno" di cui all'art. 53, comma 1, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni).
- 4.3 La caccia alla beccaccia è consentita con le seguenti modalità:
- A. dal 1° ottobre al 2 dicembre vagante con l'uso di non più di due cani da ferma e/o da cerca per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
 - B. dal 3 al 31 dicembre vagante con l'uso di non più di due cani da ferma e/o da cerca per cacciatore in tre giornate a scelta ogni settimana con le seguenti modalità:
 - a) a sud della linea pedecollinare individuata nell'Allegato H su tutto il territorio o nelle aree appositamente tabellate da parte degli ATC, qualora presenti e autorizzate;
 - b) a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato H esclusivamente lungo i corsi d'acqua individuati nell'Allegato I (all'interno della fascia compresa entro i 50 m dalla battigia o entro la golena fluviale qualora più ampia).

- C. dal 2 al 20 gennaio vagante con l'uso di non più di due cani da ferma e/o da cerca per cacciatore nelle giornate fisse di mercoledì sabato e domenica di ogni settimana con le seguenti modalità:
- a) a sud della linea pedecollinare individuata nell'Allegato H su tutto il territorio o nelle aree appositamente tabellate da parte degli ATC, qualora presenti e autorizzate;
 - b) a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato H esclusivamente lungo i corsi d'acqua individuati nell'Allegato I (all'interno della fascia compresa entro i 50 m dalla battigia o entro la golena fluviale qualora più ampia).
- 4.4 La caccia alla volpe è consentita con le seguenti modalità:
- a. dal 16 settembre al 30 settembre prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore in due giornate fisse (giovedì e domenica) ogni settimana;
 - b. dall'1 ottobre al 2 dicembre prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore in tre giornate a scelta ogni settimana;
 - c. dal 3 dicembre al 31 dicembre caccia in squadre autorizzate dagli ATC e/o dalle AFV, organizzate secondo criteri regionali, con l'ausilio dei cani da seguita in tre giornate a scelta ogni settimana;
 - d. dal 2 gennaio al 31 gennaio caccia in squadre autorizzate dagli ATC e/o dalle AFV, organizzate secondo criteri regionali, con l'ausilio dei cani da seguita nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica di ogni settimana;
 - e. dal 16 settembre al 31 gennaio prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira - in due giornate fisse (giovedì e domenica) ogni settimana dal 16 al 30 settembre, in tre giornate a scelta ogni settimana dall'1 ottobre al 31 dicembre e nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica di ogni settimana dal 2 al 31 gennaio - solo da parte del singolo cacciatore con esperienza comprovata dal superamento di una prova di tiro avente le caratteristiche previste dal R.R. n. 1/2008, ad esclusione delle zone a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato H

dove può essere praticata solo da punti di sparo adeguatamente sopraelevati, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili) e tree-stands, sia elementi del paesaggio (come argini) in modo da avere sicurezza del tiro.

4.5 La caccia agli ungulati è consentita secondo quanto previsto dal R.R. n. 1/2008 preferibilmente con munizioni atossiche e secondo la normativa regionale vigente in ambito sanitario. Nelle zone a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato H dove può essere praticata solo da punti di sparo adeguatamente sopraelevati, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili) e tree-stands, sia elementi del paesaggio (come argini) in modo da avere sicurezza del tiro.

4.6 La caccia al cinghiale in forma collettiva è consentita secondo piani di prelievo approvati dalla Regione, nell'arco temporale massimo di tre mesi consecutivi nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica negli ATC, e nelle giornate fisse di giovedì, sabato e domenica nelle AFV sulla base dei calendari degli abbattimenti a norma dell'art. 11, comma 3, del R.R. n. 1/2008 presentati da ATC, AFV e Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità.

Ai fini della valutazione dei carnieri e per la corretta attuazione del Piano di sorveglianza e monitoraggio sanitario della fauna selvatica regionale i diversi istituti di gestione forniranno ai cacciatori tagliandi inamovibili numerati, da inserire al tendine di Achille dei capi abbattuti prima dello spostamento dall'area di caccia.

In relazione al divieto di caccia di cui all'art. 21, comma 1 lettera m) della Legge n. 157/1992, eventuali interruzioni dell'esercizio venatorio a causa di neve (e le relative riprese) devono essere comunicate da parte degli ATC, con riferimento al singolo distretto, delle AFV, nonché dagli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità, allo STACP competente per territorio entro 5 giorni dall'interruzione e al primo giorno di ripresa dell'attività.

L'autorizzazione al recupero di eventuali giornate di interruzione dell'attività dovuta a neve, da attuarsi entro il 31 gennaio, deve essere rilasciata dallo STACP competente per territorio.

4.7 La caccia agli ungulati in forma selettiva, alla cerca e all'aspetto, è consentita ad ogni singolo cacciatore

- in cinque giornate settimanali, secondo piani di prelievo approvati dalla Regione.
- 4.8 Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni nelle ATV ogni cacciatore può effettuare fino ad un massimo di cinque giornate settimanali, secondo gli orari di cui al successivo punto 5 e senza limitazioni di modalità di esercizio venatorio. Le giornate effettuate in ATV non devono essere conteggiate nel numero di giornate settimanalmente fruibili da ogni cacciatore.
- 4.9 Per le facoltà stabilite dall'articolo 18, comma 2, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 è prevista l'anticipazione dell'esercizio venatorio dall'1 al 13 settembre, ad esclusione delle zone di protezione speciale (ZPS) limitatamente alle specie cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, merlo, tortora nella giornata di sabato 1 settembre e nelle giornate fisse di giovedì e domenica, esclusivamente da appostamento, fisso o temporaneo, fino alle ore 13,00 da parte dei cacciatori iscritti agli ATC della Regione Emilia-Romagna - ciascuno negli ambiti di iscrizione - o che esercitino la caccia nelle AFV o da appostamento fisso con richiami vivi. Per tali specie è prevista la chiusura anticipata (vedi allegato A). Per la tortora e il merlo è consentito il prelievo, con un carniere giornaliero di 5 capi per il merlo e di 15 per la tortora.
- 4.10 La caccia alla fauna migratoria in mobilità controllata di cui all'articolo 36 bis, comma 1, della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, si svolge nelle forme stabilite dalla deliberazione di Giunta regionale n. 211/2011.
- 4.11 Fermo restando quanto diversamente disposto da specifici provvedimenti in materia, i derivati domestici del germano reale che non ne presentino il fenotipo selvatico (*Anas platyrhynchos*) possono essere utilizzati come richiami vivi senza l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b), della Legge n. 157/1992, solo nel rispetto delle norme sanitarie che condizionano la detenzione di volatili per l'utilizzo nell'attività venatoria.
- 4.12 Per la caccia alla lepre gli STACP autorizzano nominalmente l'utilizzo di mute, riconosciute e abilitate dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI,) composte da un numero massimo di sei cani per conduttore cacciatore. La richiesta, presentata agli STACP dall'ATC di iscrizione del conduttore, entro il

31 luglio, deve avvenire nell'ambito di progetti di valorizzazione della cinofilia. L'ATC fornirà al conduttore autorizzato un apposito libretto da compilare puntualmente ad ogni uscita e da restituire all'ATC entro il 31 dicembre. L'autorizzazione può ammettere inoltre, anche in via esclusiva, nel periodo compreso tra il 19 agosto e il 2 dicembre, l'addestramento e l'allenamento della muta, se richiesto.

Non è consentito l'utilizzo contemporaneo di più mute o di una muta in contemporanea con altri cani da caccia singoli o in coppia.

- 4.13 Nei limiti previsti dal presente calendario la Regione può autorizzare, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, specifici progetti sperimentali sulla fauna selvatica stanziale, su distretti di gestione autorizzati a norma dell'art. 30, comma 5, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni. Tali progetti possono riguardare anche la caccia di specializzazione, ma in tal caso devono insistere su porzioni di territorio dell'ATC per poter permettere la comparazione delle diverse esperienze e l'analisi dei dati. In ogni caso i progetti, di durata almeno triennale e basati su giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, devono essere presentati dall'ATC interessato entro il 30 giugno e devono prevedere obiettivi, localizzazione e descrizione del progetto, ricognizione delle risorse ambientali e delle presenze faunistiche, modalità di attuazione, cacciatori autorizzati e loro obblighi, meccanismi di controllo del prelievo, nonché aspettative e indicatori per il monitoraggio dei risultati. L'ATC fornirà ai cacciatori autorizzati un apposito libretto da compilare puntualmente ad ogni uscita e da restituire all'ATC entro il 31 dicembre.
- 4.14 È vietato il porto di fucile con canna ad anima rigata, nonché l'uso e detenzione di munizioni caricate con cartucce con proiettile unico, salvo per la caccia agli ungulati e alla volpe da appostamento.
- 4.15 Sono vietati la detenzione e l'uso di cartucce caricate con munizione spezzata con pallini di diametro superiore al numero 00 (2/0).
- 4.16 Sono vietati la detenzione e l'uso di cartucce caricate con munizione spezzata con borraggio predisposto per tiri a lunga distanza tipo "over 100" o similari.

5. ORARI VENATORI

- 5.1 La caccia alla fauna selvatica stanziale è consentita dal sorgere del sole fino al tramonto, la caccia alla fauna migratoria da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto e la caccia di selezione agli ungulati da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.
- 5.2 Nel periodo compreso tra l'1 settembre e il 13 settembre (preapertura), la caccia è consentita fino alle ore 13,00 ad esclusione delle ATV dove è invece consentita fino al tramonto.
- 5.3 Nel periodo compreso tra il 16 e il 30 settembre, la caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria, in forma vagante, è consentita dal sorgere del sole fino alle ore 13,00 mentre la caccia alla sola fauna migratoria da appostamento fisso e temporaneo è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. Tali limitazioni non si applicano al prelievo degli ungulati in forma selettiva.
- 5.4 Gli orari venatori, individuati facendo riferimento ad un valore medio regionale ottenuto dal calcolo delle medie quindicinali elaborate sulla base delle effemeridi aeronautiche fornite dall'Aeronautica militare, sono riportati nell'Allegato D al presente calendario.

6. CARNIERE

- 6.1 Ogni cacciatore, nella stessa giornata di caccia, non può abbattere per ogni singola specie e complessivamente più di quanto riportato nell'Allegato C al presente calendario, alla voce carniere giornaliero.
- 6.2 Ogni cacciatore, nella stagione venatoria, non può abbattere per ogni singola specie più di quanto riportato nell'Allegato C al presente calendario, alla voce carniere stagionale.
- 6.3 Nei limiti dei piani approvati i titolari di AFV possono autorizzare l'abbattimento di un numero di capi di fagiano, pernice rossa, starna, lepre e minilepre superiori a quelli previsti nell'Allegato C al presente calendario, purché entro i limiti quantitativi fissati dal piano di abbattimento; detto piano potrà essere realizzato per la lepre fino al 31 dicembre e per il fagiano fino al 31 gennaio. Per tutte le altre specie non citate valgono i limiti temporali previsti negli Allegati A e B ed i carniere previsti nell'Allegato C al presente calendario. I capi di fauna stanziale

abbattuti in AFV, di cui ai piani annuali di assestamento e di prelievo, non concorrono al carniere giornaliero e stagionale.

- 6.4 Il numero dei capi abbattuti per ogni giornata di caccia in regioni diverse non può superare complessivamente il limite previsto dal calendario venatorio della Regione che consente l'abbattimento del minor numero di capi.

7. ADDESTRAMENTO DEI CANI DA CACCIA

- 7.1 L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti dal 19 agosto al 13 settembre, dalle ore 7,00 alle ore 19,00 escluse le giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana, con l'uso di non più di due cani per conduttore.
- 7.2 L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono terreni in attualità di coltivazione e colture specializzate di cui al successivo punto 8.
- 7.3 Al fine di evitare danni alle colture agricole, l'addestramento e l'allenamento dei cani su coltivazioni in atto non sono consentiti dopo la pioggia e quando il terreno è ancora bagnato.
- 7.4 Nel periodo intercorrente tra l'1 e il 13 settembre, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono vietati negli orari in cui l'esercizio venatorio - con l'esclusione della caccia agli ungulati in forma selettiva - è consentito.
- 7.5 Dal 16 settembre al 31 gennaio è vietato l'addestramento, l'allenamento o comunque l'uso del cane, nelle giornate in cui il conduttore non è in esercizio venatorio e nelle giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana. Sono invece consentite le attività di allenamento ed addestramento fino al 3 dicembre nelle giornate, negli orari e nelle zone consentiti per l'esercizio venatorio vagante, qualora il conduttore annoti la giornata sul tesserino;
- 7.6 Nelle zone addestramento cani di cui all'art. 45 comma 1 lettera a) della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, è ammessa la caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento temporaneo previo assenso, comunicato alla Regione, del gestore della zona stessa, fatto salvo il rispetto delle disposizioni e delle normative generali vigenti in materia.

8. MISURE DI SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE AGRICOLO-FORESTALE

- 8.1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 della Legge n. 157/1992 e dall'art. 60 della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, l'esercizio venatorio è vietato nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, piazzole di campeggio in effettivo esercizio nell'ambito dell'attività agrituristica, e di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria, da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali, nei giardini e parchi pubblici e privati, nei terreni adibiti ad attività sportive e nei fondi chiusi o fondi sottratti alla caccia, di cui all'art. 15 della Legge n. 157/1992, opportunamente tabellati.
- 8.2 L'esercizio venatorio è, altresì, vietato nelle aree comprese nel raggio di 150 metri da macchine agricole operatrici in attività.
- 8.3 È fatto divieto di sparo da distanza inferiore a 150 metri in direzione di impianti a pannelli solari fotovoltaici, di stabbi, stazzi e altri ricoveri, nonché dai recinti destinati al ricovero ed alla alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva utilizzazione agrosilvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta.
- 8.4 I cani devono essere condotti dal cacciatore in modo che il bestiame al pascolo o gli animali in cattività non siano disturbati o danneggiati.
- 8.5 Le prescrizioni per i terreni in attualità di coltivazione, fatta salva la caccia di selezione agli ungulati, sono riportate nell'allegato E al presente calendario. Gli ATC possono sottoscrivere Accordi Quadro con le Organizzazioni professionali agricole territorialmente rappresentative per integrare le prescrizioni di cui all'Allegato E, rispettandone i limiti, dandone in tal caso comunicazione allo STACP di competenza entro il 30 giugno, per le valutazioni preliminari al fine del successivo inoltro alla Polizia provinciale.
- 8.6 In deroga alle limitazioni ed ai divieti di cui ai precedenti punti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5, nei terreni in attualità di coltivazione è ammesso l'accesso del conduttore titolato per operazioni autorizzate di ricerca di ungulati a qualsiasi titolo feriti; nell'ambito di dette operazioni il conduttore del cane

da traccia deve avere cura di arrecare il minimo danno alle colture.

9. PRESCRIZIONI VALIDE NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

- 9.1 Si rimanda alle prescrizioni previste dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 79/2018 "Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09", riportate nel sito <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/caccia/temi/attivita-venatoria/calendariovenatorio>
- 9.2 Nell'Allegato F sono riportate le prescrizioni individuate nelle valutazioni di incidenza dei piani faunistico-venatori provinciali, da ottemperare nell'esercizio dell'attività venatori, prescrizioni che rimangono in vigore fino all'approvazione del Piano faunistico-venatorio regionale.

10. PRESCRIZIONI VALIDE NELLE ZONE UMIDE DI TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE ESCLUSE QUELLE RICOMPRESSE NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000.

- 10.1 Ai sensi della Legge n. 66 del 6 febbraio 2006 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa" è fatto divieto di utilizzare fucili caricati con munizionamento con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri, nonché nel raggio di 50 metri dalle rive più esterne.

11. PRESCRIZIONI VALIDE NELLE AREE COSTIERE AI FINI DELLA TUTELA DELLE ATTIVITA' E DELLE STRUTTURE TURISTICHE

- 11.1 Nei territori di Rimini e Forlì Cesena l'attività venatoria è sempre vietata nei territori a mare (ad est) della S.S. n. 16 "Adriatica".

- 11.2 Nei territori di Ravenna l'attività venatoria è vietata in località Lido Adriano, nei territori a mare (ad est) di Viale Manzoni - Scolo Acque Alte - Canale idrovora - Canale Della Gabbia - Via Trieste, dal 2 al 14 settembre.

12. TESSERINO VENATORIO

- 12.1 Il tesserino venatorio regionale ha validità sull'intero territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni vigenti in ciascuna regione.
- 12.2 Il cacciatore deve, prima di iniziare l'attività venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare mediante segni indelebili (X) all'interno degli appositi spazi sul foglio relativo al giorno di caccia le seguenti informazioni: giorno, mese, tipo di caccia prescelta (vagante, appostamento, selezione) e ATC in cui va a caccia nel giorno, con riferimento al numero corrispondente a quello che precede gli ATC posseduti riportati sul tesserino. Qualora intenda invece esercitare la caccia in azienda venatoria, o fuori regione, o in mobilità deve contrassegnare l'apposito riquadro (AFV per azienda faunistico-venatoria, ATV per azienda agri-turistico-venatoria, FUORI REGIONE, MOBILITÀ).
- 12.3 In caso di abbattimento, il cacciatore deve apporre nel primo spazio utile, a fianco della sigla della specie abbattuta, un segno indelebile (X) all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti. In caso di deposito deve aggiungere un cerchio intorno al segno.
- 12.4 È obbligatorio annotare i singoli capi subito dopo l'abbattimento.
- 12.5 I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in ATV non devono essere annotati sul tesserino.
- 12.6 Nel tesserino sono indicate le sigle delle specie più comuni in Emilia-Romagna e pertanto, se si abbatte in un'altra regione una specie consentita e non riportata in legenda, deve essere utilizzata la sigla ASS (altre specie stanziali) oppure ASM (altre specie migratorie).
- 12.7 Qualora sia consentito il prelievo di specie interessate dal regime di deroga, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 9, comma 1, della Direttiva 2009/147/CE il cacciatore interessato dovrà compilare, entro le date indicate, le schede riepilogative "Prelievo specie in deroga", indicando l'ATC o la sigla della Provincia, se tali abbattimenti sono stati effettuati in AFV, nonché

il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie. La tempistica di compilazione e le modalità di consegna saranno definite nell'atto deliberativo di autorizzazione al prelievo.

- 12.8 In caso di mancata consegna, o anche di incompleta trascrizione dei dati in tali schede, sarà applicata la sanzione di cui all'art. 61, comma 2, della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
- 12.9 Il cacciatore che usufruisce della facoltà di cui all'art. 36 bis, comma 1, della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, oltre alla compilazione prevista ai precedenti punti, deve altresì compilare prima dell'inizio di ciascuna giornata l'apposita scheda "Caccia in mobilità alla fauna migratoria", indicando mediante segni indelebili negli appositi spazi il giorno (G), il mese (M), l'ATC e il numero di autorizzazione relativo alla giornata.
- 12.10 In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino, il titolare, per ottenere il duplicato, deve rivolgersi all'ente delegato al rilascio, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei Carabinieri.
- 12.11 Il tesserino va riconsegnato all'ente che lo ha rilasciato al termine dell'esercizio dell'attività venatoria annuale e comunque non oltre il 31 marzo. In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e contraffatto, l'interessato non potrà ritirare il tesserino relativo alla nuova annata venatoria, a meno che non venga prodotta la denuncia di cui al precedente punto 12.10.
- 12.12 Il tesserino è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino di caccia è perseguibile ai sensi di legge.
- 12.13 I cacciatori non residenti in Regione Emilia-Romagna devono ritirare presso l'ATC di iscrizione un foglio integrativo per i prelievi in forma vagante/appostamento o di ungulati in selezione da compilare in aggiunta al proprio tesserino regionale, per poter segnare correttamente i capi abbattuti e la forma di caccia utilizzata. Tale integrazione deve essere riconsegnata all'ATC di rilascio al termine della stagione venatoria.

13. DISPOSIZIONI FINALI

- 13.1 I cani devono essere obbligatoriamente registrati ed identificati individualmente all'anagrafe canina, ai

sensi delle norme vigenti. È vietato l'utilizzo di radiocollari o collari elettronici muniti di punzoni attivi, nonché qualsiasi strumento comunque denominato, idoneo ad inviare impulsi elettrici atti a creare maltrattamento al cane. È tuttavia consentito l'utilizzo del GPS.

- 13.2 Per l'esercizio venatorio con l'uso del falco valgono le disposizioni previste per l'attività venatoria relative al prelievo di fauna stanziale e migratoria.
- 13.3 La detenzione e l'uso dei richiami vivi sono regolati all'art. 55 della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni; è ammesso l'uso in comodato di richiami vivi. In tal caso il cacciatore deve possedere copia del documento di detenzione.
- 13.4 È vietato l'impiego di strumenti di comunicazione radio o telefonica nell'esercizio dell'azione di caccia, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 22 del R.R. n. 1/2008 e nei casi in cui risulti di primaria importanza tutelare la salute personale.
- 13.5 Fatto salvo quanto previsto dall'allegato tecnico del R.R. n. 1/2008, chiunque eserciti la caccia in forma vagante, escluso quindi l'esercizio da appostamento fisso o temporaneo, è tenuto ad indossare almeno un capo di abbigliamento (giacca e/o gilet e/o copricapo) di colore giallo o arancione, in modo da determinare un evidente contrasto con l'ambiente circostante. Gli eventuali inserti o fasce devono comunque essere percepibili a 360 gradi. Non sono ammesse fasce alle braccia in quanto scarsamente visibili quindi non idonee alla funzione.
- 13.6 È vietato a chiunque l'abbattimento di ungulati muniti di marche auricolari (navette) e/o radiocollari, anche se corrispondenti per sesso e classe di età al capo assegnato, salvo specifiche autorizzazioni.
- 13.7 Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

ALLEGATO A: PERIODI DI CACCIA											
SPECIE	PERIODI DI CACCIA										
	Settembre			Ottobre			Novembre		Dicembre		Gennaio
Starna (*)			16				29				
Pernice rossa (*)			16				29				
Fagiano			16					2			IN AFV 31
Volpe			16								31
Lepre comune			16					2	IN AFV 31		
Silvilago (Minilepre)			16					2	IN AFV 31		
Coniglio selvatico			16					2			
Cinghiale				1							31
Cornacchia grigia	1				31		14				31
Gazza	1				31		14				31
Ghiandaia	1				31		14				31
Germano reale			16								31
Canapiglia			16								31
Fischione			16								31
Codone			16								31
Mestolone			16								31
Moriglione			16								31
Alzavola			16								31
Marzaiola			16								31
Folaga			16								31
Gallinella d'acqua			16								31
Porciglione			16								31
Beccaccino			16								31
Frullino			16								31
Pavoncella			16								31
Quaglia			16				29				
Beccaccia				1						20	
Tortora	1		30								
Colombaccio			16								31
Allodola				1					31		
Merlo	1								17		
Cesena			16								31
Tordo bottaccio			16								31
Tordo sassello			16								31

(*) Solo in presenza di piani di gestione di ATC o AFV autorizzati dagli STACP nel rispetto dell'All. G.

ALLEGATO B: TEMPI DI PRELIEVO PER GLI UNGULATI IN SELEZIONE			
CACCIA DI SELEZIONE			
SPECIE	TEMPI DI PRELIEVO IN SELEZIONE	SESSO	CLASSE SOCIALE
CAPRIOLO	1 giugno – 15 luglio 16 agosto – 30 settembre	M	I, II
	1 gennaio – 15 marzo	F M e F	I e II 0
CAPRIOLO in aree non vocate P F V	1 giugno – 15 luglio 16 agosto – 30 settembre	M	I, II
	1 gennaio – 15 marzo	M e F	tutte le classi
DAINO	2 settembre – 30 settembre	M	I
	1 novembre – 15 marzo	M	I, II e III
	1 gennaio – 15 marzo	F M e F	I e II 0
CERVO	5 ottobre - 15 febbraio	M	III
	5 ottobre – 15 marzo	M	I e II
	1 gennaio – 15 marzo	F M e F	I e II 0
MUFLONE	1 novembre – 31 gennaio	M e F	tutte le classi
CINGHIALE	15 aprile – 30 settembre	M e F	tutte le classi, tranne le F adulte accompagnate in aree a gestione conservativa
	1 ottobre – 15 marzo	M e F	tutte le classi (*)

(*) Nel periodo 1 febbraio – 15 marzo se le F adulte risultano accompagnate da giovani andrebbe data priorità all'abbattimento di questi ultimi, come evidenziato da ISPRA

ALLEGATO C: CARNIERI GIORNALIERI E STAGIONALI			
SPECIE	CARNIERE GIORNALIERO		CARNIERE STAGIONALE
Pernice rossa	1	Non più di 2 capi complessivamente	5
Starna	1		5
Fagiano	2		
Lepre comune	1		10
Silvilago (Minilepre)	2		10
Coniglio selvatico	2		
Canapiglia	10	Non più di 10 capi complessivamente	Non più di 25 capi
Fischione	10		
Codone	5		
Mestolone	10		
Moriglione	10		
Alzavola	10		
Marzaiola	10		
Gallinella d'acqua	10		
Porciglione	10		
Beccaccino	10		
Frullino	10	complessivamente	
Pavoncella	10		
Volpe	25		
Cinghiale	25		
Cornacchia grigia	25		
Gazza	25		
Ghiandaia	25		
Germano reale	25		
Folaga	10		
Quaglia	5		
Tortora	15	25	
Beccaccia	3	50	
Colombaccio	15	15	
Allodola	10	50	
Merlo	5 (dal 1/9 al 13/9)		
	25 (dal 16/9 al 17/12)		
Cesena	25		
Tordo bottaccio	25		
Tordo sassello	25		

ALLEGATO D: ORARI DI CACCIA 2018/2019							
SISTEMA ORARIO	PERIODO	STANZIALE		MIGRATORIA		SELEZIONE	
		INIZIO	FINE	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
ORA LEGALE	15 – 30 aprile					5:20	21:10
	1 – 15 maggio					4:55	21:25
	16 – 31 maggio					4:40	21:45
	1 – 15 giugno					4:30	21:55
	16 – 30 giugno					4:30	22:00
	1 – 15 luglio					4:40	22:00
	16 – 31 luglio					4:50	21:50
	1 – 15 agosto					5:10	21:30
	16 – 31 agosto					5:25	21:05
	1 – 15 settembre			5:45	13:00	5:45	20:40
	16 – 30 settembre	7:05	13:00	6:05	13:00 V 19:10 A	6:05	20:10
	1 – 15 ottobre	7:20	18:45	6:20	18:45	6:20	19:45
	16 – 28 ottobre	7:40	18:15	6:40	18:15	6:40	19:15
	ORA SOLARE	29 – 31 ottobre	6:50	17:05	5:50	17:05	5:50
1 – 15 novembre		7:00	16:55	6:00	16:55	6:00	17:55
16 – 30 novembre		7:20	16:40	6:20	16:40	6:20	17:40
1 – 15 dicembre		7:40	16:35	6:40	16:35	6:40	17:35
16 – 31 dicembre		7:50	16:40	6:50	16:40	6:50	17:40
1 – 15 gennaio		7:50	16:50	6:50	16:50	6:50	17:50
16 – 31 gennaio		7:40	17:10	6:40	17:10	6:40	18:10
1 – 15 febbraio						6:25	18:35
16 – 28 febbraio						6:05	18:55
1 – 15 marzo						5:40	19:10

N.B.: Gli orari sono arrotondati ai 5 minuti

ALLEGATO E: Prescrizioni per terreni in attualità di coltivazione

COLTURE	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ VENATORIA	ACCESSO DEL CANE	TRANSITO DEL CACCIATORE
FLOREALI E ORTICOLE A CIELO APERTO O IN SERRA	Orticole in genere, fiori e piante che costituiscono fonte di reddito	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario / conduttore	NO	È ammesso l'attraversamento con fucile scarico lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti
ASPARAGO	Orticola	NO vagante. È consentita la caccia vagante solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione dall'apertura generale alla prima domenica di dicembre	SI'	//
VIVAI A CIELO APERTO O IN SERRA	Messa a dimora di piante di ogni tipo (erbe, arbusti, alberi) attigue le une alle altre sino alla loro completa rimozione	SI' vagante e appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore previa sottoscrizione di Accordo-Quadro	SI' previa sottoscrizione di Accordo-Quadro	È ammesso l'attraversamento con fucile scarico in busta lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti
VIGNETI CON IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne, muniti di impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti e dopo la raccolta	NO. Fanno eccezione gli appostamenti fissi già autorizzati	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto dopo il raccolto	È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
VIGNETI E ULIVETI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE CON FRUTTI PENDENTI	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne o ulivi, senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore	Consentito per il recupero del capo abbattuto	È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
VIGNETI E ULIVETI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE DOPO LA RACCOLTA	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne o ulivi, senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine	SI' con divieto assoluto di sparo in direzione delle piante	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	SI' con divieto assoluto di sparo in direzione delle piante
FRUTTETI SPECIALIZZATI CON IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica:-muniti di impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti e dopo la raccolta	NO. Fanno eccezione gli appostamenti fissi già autorizzati	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto dopo il raccolto	È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
FRUTTETI SPECIALIZZATI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE CON FRUTTI PENDENTI	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica: senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore	Consentito per il recupero del capo abbattuto	È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
FRUTTETI SPECIALIZZATI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE DOPO LA RACCOLTA	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica: senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine dopo la raccolta	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore.	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	Il cacciatore può accedere per il recupero della fauna abbattuta solo col fucile scarico. È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante

CASTAGNETI DA FRUTTO	Castagneto per la produzione di marroni e castagne e coltivate faldato e rastrellato	Dal 1° al 30 ottobre NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	Dal 1° al 30 ottobre, è consentito il solo transito con fucile in custodia. È possibile inoltre accedere per la raccolta del capo
RIMBOSCHIMENTI	Sono considerati tali i pioppeti e ogni altra forma di messa a dimora di alberi a medio ed alto fusto, per i primi tre anni di impianto	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore. Divieto assoluto di sparo in direzione delle piante	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	Accesso solo per la raccolta del capo abbattuto all'esterno. È ammesso l'attraversamento lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti con divieto assoluto di sparo.
PRATI ARTIFICIALI IRRIGUI	Terreni seminati artificialmente con erbe la cui irrigazione è derivata da opere all'uopo realizzate fino al taglio (o fino al 30/9)	Consentita con qualsiasi altezza	È consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto	Consentito
COLTURE ERBACEE INTENSIVE	Erba medica ed altre foraggere	Consentita con qualsiasi altezza	È consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto	Consentito
COLTURE CEREALICOLE E OLEAGINOSE	Grano, orzo, segale, girasole, colza, ravizzone, mais, sorgo, saggina, soia dalla semina al raccolto	NO vagante ad eccezione delle capezzagne o stradoni e delle scoline. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore	È consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto. NO per la soia	È possibile accedere per la raccolta del capo abbattuto, con fucile scarico. Consentito il transito con fucile carico dalla semina alla comparsa della prima foglia, esclusivamente su terreno asciutto.
COLTURE DA SEME	Terreni coltivati a colture cerealicole, altre erbacee o ortive per produrre sementi	NO vagante ad eccezione delle capezzagne o stradoni e delle scoline. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore	NO	È possibile accedere per la raccolta del capo abbattuto, con fucile scarico
TARTUFAIE COLTIVATE	Tartufole coltivate ai sensi della Legge Regionale n. 24/1991	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore. Divieto assoluto di sparo in direzione delle piante	NO	È ammesso l'attraversamento, con fucile scarico
IMPIANTI DA BIOMASSA	Messa a dimora di piante di ogni tipo (erbe, arbusti, alberi) attigue le une alle altre sino alla loro completa rimozione	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore. Divieto assoluto di sparo in direzione delle piante	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo	È consentito con il fucile scarico per il recupero del capo abbattuto all'esterno
CANAPA	Dalla semina al raccolto	NO	È consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto	È consentito solo dopo l'asportazione completa del prodotto dal campo
ALLEVAMENTI ITTICI	Terreni destinati all'allevamento ittico intensivo quando non siano tabellati a divieto di caccia	SI	SI	SI

N.B. Gli ATC possono sottoscrivere Accordi Quadro con le Organizzazioni agricole provinciali territorialmente rappresentative per integrare le prescrizioni di cui al presente allegato, rispettandone i limiti, dandone in tal caso comunicazione al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di competenza per le valutazioni preliminari ai fini del successivo inoltro alla Polizia provinciale.

ALLEGATO F: PRESCRIZIONI INDIVIDUATE NELLE VALUTAZIONI DI INCIDENZA DEI PIANI FAUNISTICO-VENATORI PROVINCIALI DA OTTEMPERARE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA
(IN VIGORE FINO ALL'APPROVAZIONE DEL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE)

BOLOGNA

Prescrizioni:

In tutti i siti di Rete Natura 2000:

- divieto di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1° febbraio al 15 settembre (al di fuori delle Zone addestramento Cani già autorizzate);
- è vietata l'attività venatoria agli uccelli acquatici in tutte le zone umide, nonché nel raggio di 500 metri da esse, quando la superficie gelata superi il 50% dell'intera superficie in acqua¹delle AFV e degli appostamenti fissi; nei corsi d'acqua la caccia da appostamento e vagante agli uccelli acquatici è vietata quando la superficie gelata supera il 50% della loro superficie in acqua nel raggio di 500 metri.

Corno alle Scale;

Monte Vigese;

La Martina Monte Gurlano; Alto

Senio:

- caccia al cinghiale a basso impatto (selezione e girata)
- il numero di cani per la braccata non può derogare al numero massimo di 12.

Corno alle Scale;

Contrafforte Pliocenico;

Monte Vigese;

Monte Radicchio Rupe di Calvenzano;

Monte Sole;

La Martina Monte Gurlano;

¹ Per "intera superficie in acqua" (su cui calcolare il limite percentuale) deve intendersi l'insieme di tutti i bacini e sottobacini collocati all'interno del perimetro autorizzato di Azienda venatoria o Appostamento fisso, compresa anche tutta la superficie dei suddetti bacini coperta da canneto o altra vegetazione palustre. In presenza di ghiaccio (in qualsiasi percentuale) sono comunque vietate la movimentazione artificiale delle acque e qualsiasi altra loro alterazione di tipo antropico [non sono consentiti, ad esempio, la modifica non naturale dei livelli, l'immissione di acqua corrente o l'alterazione artificiale dei parametri climatici] salvo esplicita autorizzazione per prosciugamenti, pena la diretta sospensione della caccia per 4 giornate nell'ambito faunistico interessato.

*Laghi di Suviana e Brasimone; Vena
del Gesso Romagnola:*

- caccia al cinghiale in collettiva nel periodo ottobre-dicembre
- divieto di caccia vagante in gennaio (è invece consentita la caccia di selezione agli Ungulati).

*Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa;
Monte Sole;
Bosco della Frattona;
Media Valle del Sillaro; Contrafforte
Pliocenico;
Monte Vigese;
Monte Radicchio, Rupe di Calvenzano;
La Martina, Monte Gurlano;
Abbazia di Monteveglio;
Laghi di Suviana e Brasimone;
Gessi di Monte Rocca, Monte Capra e Tizzano;
Grotte e Sorgenti Pietrificanti di Labante;
Boschi di San Luca e Destra Reno;
Vena del Gesso Romagnola;
Alto Senio;
Corno alle Scale; Monte dei Cucchi,
Pian di Balestra:*

- divieto di caccia all'allodola.

*Golena San Vitale e Golena del Lippo;
La Bora;
Biotopi e ripristini ambientali di Medicina e Molinella;
Biotopi e ripristini ambientali di Budrio e Minerbio;
Biotopi e ripristini ambientali di Bentivoglio, San Pietro in
Casale, Malalbergo e Baricella;
Biotopi e ripristini ambientali di Crevalcore;
Bacini ex-zuccherificio di Argelato e Golena del fiume Reno;
Bosco di Sant'Agostino o Panfilia;
Cassa di espansione Dosolo;
Valli di Argenta;
Po di Primaro e Bacini di Traghetto;
Manzolino; Cassa di espansione del
torrente Samoggia:*

- vietata la caccia a gallinella d'acqua e porciglione.

Manzolino;

Biotopi e ripristini ambientali di Medicina e Molinella;

Biotopi e ripristini ambientali di Budrio e Minerbio;

Biotopi e ripristini ambientali di Bentivoglio, San Pietro in Casale, Malalbergo e Baricella;

Biotopi e ripristini ambientali di Crevalcore; Bacini ex-zuccherificio di Argelato e Golena del fiume Reno:

- nelle zone umide (comprese quelle lotiche e lentiche contigue alle ZPS, cioè nel raggio di 500 metri, e compresi gli appostamenti fissi contigui alle ZPS) è consentita la caccia nelle giornate di giovedì e domenica dall'alba alle ore 14,00 (fatte salve le AV che abbiano diverse indicazioni nell'atto autorizzativo). Gli appostamenti temporanei non sono consentiti all'interno e nel raggio di 150 metri dalle zone umide. (Sono definiti contigui gli appostamenti qualora anche solo una parte della fascia di rispetto (300 metri dall'appostamento principale) risulti compresa nel Sito di Rete Natura 2000.

FERRARA

Prescrizioni:

In tutti i siti di Rete Natura

2000:

- nei corsi d'acqua presenti non è possibile praticare la caccia in forma vagante dopo la prima domenica di dicembre. Il divieto riguarda sia i territori compresi in ATC che in Azienda Venatoria.

Non è ammessa alcuna forma di caccia in tutta la fascia marina costiera antistante il territorio della provincia di Ferrara per 12 miglia di distanza dalla battigia, ad esclusione di quelle regolamentate nelle aree contigue al Parco Sacca di Goro e Valli di Gorino.

FORLI' - CESENA

Prescrizioni:

Bosco di Scardavilla,

Ravaldino:

- divieto di addestramento cani nel periodo 1 marzo-31 luglio.

Pietramora, Ceparano, Rio Cozzi:

Balze di Verghereto, Monte Fumaiolo, Ripa della Moia;

Rami del Bidente, Monte Marino;

Montetiffi, Alto Uso; Rio

Mattero e Rio Cuneo;

Colorio:

- divieto di caccia in braccata dopo il 31 dicembre;

Fiordinano, Monte Velbe;

Bosco di Scardavilla, Ravaldino

Balze di Verghereto, Monte Fumaiolo, Ripa della Moia;

Rami del Bidente, Monte Marino;

Montetiffi, Alto Uso;

Rio Mattero e Rio Cuneo;

Colorio;

Acquacheta; Monte

Zuccherodante;

Caresti:

- divieto di caccia all'allodola.

MODENA

Prescrizioni:

Poggio Bianco Dragone;

Salse di Nirano;

Colombarone;

Faeto, Varana, Torrente Fossa:

- vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1° febbraio al 1° settembre.

PARMA

Prescrizioni:

*Aree delle Risorgive di Viarolo, Bacini di Tottile, Fascia
Golenale del Po;*

Prati e Ripristini Ambientali di Frescarolo e Samboseto;

Golena del Po presso Zibello;

Crinale dell'appennino Parmense;

Medio Taro;

Basso Taro;

San Genesio;

Parma Morta;

Fontanili di Gattatico e Fiume Enza:

- l'attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, è vietata dal 1° febbraio al 15 settembre.

PIACENZA

Prescrizioni:

*Monte Menegosa, Monte Lama, Groppo di Gora;
Monte Nero, Monte Maggiorasca, La Ciapa Liscia;
Monte Capra, Monte Tre Abati, Monte Armelio, Sant'Agostino,
Lago di Averaldi;
Pietra Parcellara e Pietra Perduca;
Roccia cinque dita;
Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda; Fiume
Tebbia da Perino a Bobbio;
Val Boreca, Monte Lesima;
Monte Dego, Monte Veri, Monte delle Tane;
Rupi di Rocca d'Olgisio; Monte
Ragola, Lago Moò, Lago Bino:*

- divieto di caccia all'allodola;
- utilizzo contemporaneo massimo di 12 cani per la caccia in braccata al Cinghiale;

Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio:

- addestramento cani a partire dal 2 settembre.

RAVENNA

Prescrizioni:

*Calanchi Pliocenici dell'Appennino Faentino;
Alto Senio;
Pietramora, Ceparano, Rio Cozzi; Alta
Valle Torrente Sintria:*

- divieto di caccia all'allodola da appostamento e in forma vagante;

Pietramora, Ceparano, Rio Cozzi:

- divieto di caccia a partire dal 1° gennaio ad una distanza di 300 metri da tutto il piede meridionale della rupe.

REGGIO EMILIA

Prescrizioni:

*Monte Acuto, Alpe di Succiso;
Monte Ventasso;
Monte la Nuda Cima Belfiore;
Val d'Ozola, Monte Cusna;
Abetina Reale, Alta Val Dolo;
Pietra di Bismantova;
Gessi Triassici;
Monte Duro;
Rupe di Campotrena, Rossena; Fontanili
di Gattatico e Fiume Enza:*

- divieto di caccia all'allodola;

*Monte Acuto, Alpe di Succiso;
Monte Ventasso;
Monte la Nuda Cima Belfiore;
Val d'Ozola, Monte Cusna;
Abetina Reale, Alta Val Dolo;
Pietra di Bismantova;
Gessi Triassici;
Monte Duro;
Rupe di Campotrena, Rossena;
Fontanili di Gattatico e Fiume Enza;
Fontanili di Corte Valle Re;
Casse di Espansione del Secchia;
Fiume Enza da La Mora a Compiano;
Valli di Novellara;
San Valentino, Rio della Rocca;
Cà del Vento, Cà del Lupo, Gessi di Borzano;
Media Val Tresinaro, Val Dorgola;
Cassa di Espansione del Tresinaro;
Golena del Po di Gualtieri, Guastalla e Luzzara;
Rio Rodano e Fontanili di Fogliano e Ariolo; Rio
Tassarò:*

- divieto di caccia da appostamento temporaneo nei siti e nel loro intorno per una distanza di 150 metri.

RIMINI

Prescrizioni:

Onferno;

Torriana, Montebello e fiume Marecchia;

Rupi e Gessi Valmarecchia;

Monte S. Silvestro, Monte Ercole e Gessi di Sapigno, Maiano e Ugrigno;

Fiume Marecchia a Ponte Messa;

Versante occidentale Monte Carpegna, Torrente Messa, Poggio di Miratoio:

- divieto di addestramento di cani per l'attività venatoria, durante il periodo di insediamento, riproduzione e di presenza di giovani di avifauna (dal 1° febbraio al 31 agosto inclusi);

Versante occidentale Monte Carpegna, Torrente Messa, Poggio di Miratoio:

- divieto di qualsiasi attività venatoria, ad esclusione della caccia di selezione, dalla fine di dicembre al 31 agosto, nel raggio di 500 metri dalle aree idonee per la riproduzione di specie di interesse comunitario (rapaci rupicoli).

ALLEGATO G

PARTE 1: SCHEMA PIANO DI GESTIONE ATTIVA DELLA STARNA

Con il presente allegato si intende definire l'insieme delle pratiche e degli interventi gestionali che devono essere predisposti dagli ATC e dalle Aziende faunistico venatorie della Regione Emilia-Romagna qualora intendano predisporre piani di gestione attiva della starna. Devono intendersi escluse le azioni e i piani di intervento volti in specifico alla reintroduzione/recupero di nuclei della Starna italica (*P.p. italica*)

In coerenza con il Piano di gestione nazionale per la starna (*perdix perdix*), la gestione verrà perseguita attraverso la puntuale programmazione e realizzazione delle seguenti attività, specificate nel Piano di Gestione da sottoporre all'autorizzazione dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca, in sintonia con la vigente pianificazione faunistico-venatoria:

1. Definizione di Unità territoriale di gestione della specie, con superficie vocata di 1000-15.000 ha, che distano almeno 10 km da popolazioni naturali di Starna italica ed all'esterno di aree protette e siti della Rete Natura 2000;
2. Programmazione di interventi di miglioramento ambientale, per aumentare la vocazionalità dei Distretti, in sintonia con quanto previsto dal Piano di gestione nazionale e dal Piano faunistico venatorio. Tali interventi dovranno essere caratterizzati da una distribuzione il più possibile omogenea e coerente con la vocazionalità ambientale dell'unità territoriale;
3. Formazione delle figure coinvolte nelle diverse attività gestionali prima fra tutte il monitoraggio e la valutazione dei capi abbattuti con percorsi formativi elaborati da docenti qualificati sui seguenti temi:
 - biologia della specie;
 - gestione e prelievo della specie;
 - cinofilia;"
4. Monitoraggio delle popolazioni attraverso i metodi previsti nel Piano di Azione Nazionale per la specie, con l'obiettivo di definire sia la densità pre-riproduttiva, sia il successo riproduttivo, anche effettuata per organizzare le attività, che dovranno essere coordinate da un tecnico e realizzate anche avvalendosi della collaborazione dei cacciatori formati con le attività di cui al precedente punto 3. Qualora sia necessario e consentito dal Piano di Azione, effettuare dei campionamenti del Unità territoriale, il Piano di Gestione dovrà riportare le informazioni necessarie a verificare il rispetto della rappresentatività delle tipologie vegetazionali del Unità territoriale nel campione;
5. Immissioni: potranno essere effettuate in aree vocate nei periodi consentiti dalla vigente normativa, con animali provenienti da allevamenti scelti tenendo in considerazione l'ordine di preferenza indicato nel Piano di Azione Nazionale - Appendice II - rispetto ai seguenti criteri:
 - a. tecniche e carichi di allevamento;
 - b. sviluppo morfologico degli animali;
 - c. condizioni sanitarie e profilassi;
 - d. qualità genetica;

Le tecniche di immissione dovranno auspicabilmente consentire un pre-ambientamento degli animali, in modo da massimizzare la sopravvivenza delle starne immesse. I contingenti immessi dovranno essere proporzionali all'estensione del territorio vocato ed alla densità di animali già presenti prevedendo una progressiva diminuzione degli individui tale da permettere un'apprezzabile contrazione del numero dei soggetti immessi nell'arco di 5 anni. In particolare si dovranno immettere non più di 150 starne per 100 ha in territori a vocazionalità alta ed in assenza di individui già presenti

sul territorio. La presenza di coppie in primavera dovrà far ridurre il contingente di un valore pari a 20 animali per coppia censita. Gli animali immessi dovranno essere opportunamente marcati;

6. Definizione del piano di prelievo: nel Piano di Gestione redatto dagli ATC e dalle Aziende faunistico venatorie, la possibilità di effettuare un prelievo sulla starna e la quantificazione dello stesso dovranno derivare dai risultati del monitoraggio e delle attività gestionali. In particolare:
 - a. il prelievo sarà ammesso solo in presenza di una densità pre-riproduttiva media del Unità territoriale di 1 coppia per 100 ha;
 - b. Il quantitativo di animali prelevabili dovrà essere proporzionato alla popolazione postriproduttiva ed agli obiettivi gestionali di conservazione ed incremento delle popolazioni di starna. La popolazione post-riproduttiva si intende comprensiva anche degli animali immessi, al netto della mortalità di ambientamento. Tale popolazione post-riproduttiva dovrà essere calcolata pertanto come segue:
 - I. Somma degli animali censiti in tarda estate con una quota degli animali immessi. Tale quota sarà pari al 40% degli animali immessi senza tecniche di pre-ambientamento, al 50% degli animali immessi con le tecniche di cui all'allegato II del Piano di Azione Nazionale, eccezion fatta per gli animali immessi mediante il ricorso a recinti di dimensioni \geq di 1 ha che verranno conteggiati nella misura del 60%. Tali percentuali potranno essere incrementate dell'1% per ogni ettaro di appezzamenti interessati da interventi di miglioramento ambientale.
 - c. La popolazione post-riproduttiva potrà essere prelevata nella percentuale massima del 20%, laddove le densità primaverili siano in linea con la vocazionalità e comunque non inferiori a 1 coppia per 100 ha;
7. Raccolta dati del piano di prelievo: i cacciatori ammessi al prelievo della starna dovranno comunicare giornalmente all'ATC, con metodi riscontrabili (ad es. tagliandini prestampati imbucati in apposite cassette o consegnati all'ATC ecc.), l'avvenuto abbattimento. Tale metodo, dettagliato nel Piano di Gestione, dovrà consentire la chiusura dalla caccia al raggiungimento del carniere programmato ed il conteggio del numero di animali marcati abbattuti. Almeno il 10% degli animali prelevabili in ogni Unità territoriale, dovrà essere valutato da un tecnico incaricato dall'ATC/AVF per la determinazione del sesso e della classe d'età (giovane dell'anno o adulto) dell'animale.

PIANO DI GESTIONE DELLA STARNA (*Perdix perdix*) anno 2018

Ente o Istituto proponente

ATC/AFV _____ Provincia _____

Indirizzo _____

Individuazione del/i unità territoriale/i (o superficie azienda per AFV) interessati dalla gestione attiva della starna (5.000 – 15.000 ha): cartografia da allegare: (su base CTR 1: 25.000, shapefile facoltativo) superficie:

_____ vocazione nei confronti della starna (da carta vocazioni faunistiche): _____ caratterizzazione agraria:

_____ presenza siti Rete Natura

2000: _____ presenza nuclei di starna

italica: _____ finalità unità territoriale di gestione:

- reintroduzione della Starna italiana (*Perdix perdix italica*)
- ricostituzione di popolazioni stabili sul territorio

CENSIMENTIMetodologie

Primaverile:

Estivo:

Risultati

Primaverile:

superficie censita dell'unità territoriale: _____ n. capi censiti: _____

n. tot. capi stimati: _____ densità: _____

Estivo:

superficie censita dell'unità territoriale: _____ n. capi censiti: _____
 n. tot. capi: stimati: _____ densità: _____ IUA
 stimato: _____ -

IMMISSIONI

Metodologie:

Unità territoriale di immissione: _____ -

Capi immessi n.: _____ -

Tipologia di ambientamento: _____

PRELIEVO

Proposta di prelievo:

n. tot capi: _____ percentuale sulla consistenza

stimata (max 15%): _____ - periodo di cacciabilità (dal

16/09 max 30/10): _____

Raccolta dati di prelievo:

numero capi abbattuti e sforzo di caccia per unità territoriale:

rapporto sessi ed età per aree campione rappresentative:

EVENTUALI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE

Incentivi per il mantenimento delle stoppie in inverno e la semina su sodo

Superficie interessata dal miglioramento:

cartografia:

Incentivi per favorire l'agricoltura biologica e le pratiche di coltivazione estensiva con regolamento sui tempi di tagli e sfalci

Superficie interessata dal miglioramento: cartografia:

Incentivi per sostenere la semina di “prati a sfalcio tardivo” nelle aree di pianura, con durata almeno biennale in rotazione

Superficie interessata dal miglioramento: cartografia:

Interventi a favore dell’eterogeneità delle coltivazioni erbacee

Superficie interessata dal miglioramento: cartografia:

Incentivi per favorire le fasce di incolti erbacei a ridosso delle coltivazioni

Superficie interessata dal miglioramento: cartografia:

Incentivi per mantenere e ampliare le superfici a prato e/o a pascolo estensivo

Superficie interessata dal miglioramento:

cartografia:

Controllo dei predatori

Specie interessate dal controllo nell’unità territoriale/i di gestione:

PARTE 2: SCHEMA PIANO DI GESTIONE DELLA PERNICE ROSSA

Con il presente allegato si intende definire l'insieme delle pratiche e degli interventi gestionali che devono essere predisposti dagli ATC e dalle Aziende faunistico venatorie della Regione Emilia-Romagna qualora intendano predisporre piani di gestione attiva della Pernice rossa (*Alectoris rufa*).

La gestione verrà perseguita attraverso la puntuale programmazione e realizzazione delle seguenti attività, specificate nel Piano di Gestione da sottoporre all'autorizzazione dei Servizi Territoriale Agricoltura, caccia e pesca, in sintonia con la vigente pianificazione faunistico-venatoria:

1. Definizione di Unità territoriale di gestione della specie, con superficie vocata di 1000-15.000 ha;
2. Programmazione di interventi di miglioramento ambientale, per aumentare la vocazionalità delle Unità territoriali, in sintonia con quanto previsto dal Piano faunistico venatorio. Tali interventi dovranno essere caratterizzati da una distribuzione il più possibile omogenea e coerente con la vocazionalità ambientale dell'Unità territoriale;
3. Formazione delle figure coinvolte nelle diverse attività gestionali prima fra tutte il monitoraggio e la valutazione dei capi abbattuti con percorsi formativi elaborati da docenti qualificati sui seguenti temi:
 - biologia della specie;
 - gestione e prelievo della specie;
 - cinofilia;
4. Monitoraggio delle popolazioni attraverso i metodi previsti (v. Piano di Azione Nazionale per la Starna) con l'obiettivo di definire sia la densità pre-riproduttiva, sia il successo riproduttivo, anche effettuata per organizzare le attività, che dovranno essere coordinate da un tecnico e realizzate anche avvalendosi della collaborazione dei cacciatori formati con le attività di cui al punto 3. Qualora sia necessario effettuare dei campionamenti dell'Unità territoriale il Piano di gestione dovrà riportare le informazioni necessarie a verificare il rispetto della rappresentatività delle tipologie vegetazionali dell'Unità territoriale nel campione;
5. Immissioni: potranno essere effettuate in aree vocate, e quindi non in aree di pianura, nei periodi consentiti dalla vigente normativa, con animali provenienti da allevamenti scelti. Gli ATC e le AFV dovranno effettuare una verifica dell'idoneità genetica degli individui da immettere prima di attivare interventi di immissione. Le tecniche di immissione dovranno auspicabilmente consentire un pre-ambientamento degli animali, in modo da massimizzare la sopravvivenza dei capi immessi. I contingenti immessi dovranno essere proporzionali all'estensione del territorio vocato ed alla densità di animali già presenti, evitando interventi di ripopolamento/restocking al di fuori delle aree di presenza e prevedendo una progressiva diminuzione degli individui tale da permettere un'apprezzabile contrazione del numero dei soggetti immessi nell'arco di 5 anni. Gli animali immessi dovranno essere opportunamente marcati. All'interno delle aree Natura 2000 poste al di fuori dell'areale originario della specie non possono essere effettuate immissioni;
6. Definizione del piano di prelievo. Nel Piano di gestione redatto dagli ATC e dalle Aziende faunistico venatorie, la possibilità di effettuare un prelievo sulla pernice rossa e la quantificazione dello stesso dovranno derivare dai risultati del monitoraggio e delle attività gestionali. In particolare:
 - a. il prelievo sarà ammesso solo in presenza di una densità pre-riproduttiva media del Unità territoriale di 1 coppia per 100 ha;
 - b. Il quantitativo di animali prelevabili dovrà essere proporzionato alla popolazione postriproduttiva ed agli obiettivi gestionali di conservazione ed incremento delle popolazioni di Pernice rossa;

- c. La popolazione post-riproduttiva potrà essere prelevata nella percentuale massima del 15%, laddove le densità primaverili siano in linea con la vocazionalità e comunque non inferiori a 1 coppia per 100 ha.;
7. Raccolta dati del piano di prelievo: i cacciatori ammessi al prelievo della Pernice rossa dovranno comunicare giornalmente all'ATC, con metodi riscontrabili (ad es. tagliandini prestampati imbucati in apposite cassette o consegnati all'ATC ecc.), l'avvenuto abbattimento. Tale metodo, dettagliato nel Piano di gestione, dovrà consentire la chiusura dalla caccia al raggiungimento del carniere programmato ed il conteggio del numero di animali marcati abbattuti. Almeno il 10% degli animali prelevabili in ogni Unità territoriale, dovrà essere valutato da un tecnico incaricato dall'ATC/AVF per la determinazione del sesso e della classe d'età (giovane dell'anno o adulto) dell'animale.

PIANO DI GESTIONE DELLA PERNICE ROSSA (*Alectoris rufa*) anno 2018

Ente o Istituto proponente

ATC/AFV _____ Provincia _____

Indirizzo _____

Individuazione della/e unità territoriale/i (o superficie azienda per AFV) interessati dalla gestione della pernice rossa (5.000 – 15.000 ha): cartografia da allegare: (su base CTR 1: 25.000, shapefile facoltativo)

superficie: _____ vocazione nei confronti della pernice rossa

(da carta vocazioni faunistiche): _____ caratterizzazione agraria:

_____ presenza siti Rete Natura

2000: _____

finalità unità territoriale di gestione:

CENSIMENTIMetodologie

Primaverile:

Estivo:

Risultati

Primaverile:

superficie censita dell'unità territoriale n. capi censiti: n. tot. capi: stimati densità:

Estivo: superficie censita dell'unità territoriale n. capi censiti: n. tot. capi: stimati

densità:

IUA stimato:

IMMISSIONI

Metodologie:

Unità territoriale di immissione:

Capi immessi n.:

Tipologia di ambientamento

PRELIEVO

Proposta di prelievo:

n. tot capi:

percentuale sulla consistenza stimata (max 15%): periodo di

cacciabilità richiesto (max calendario venatorio):

Raccolta dati di prelievo:

numero capi abbattuti e sforzo di caccia per unità territoriale:

rapporto sessi ed età per aree campione rappresentative:

EVENTUALI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE

Incentivi per il mantenimento delle stoppie in inverno e la semina su sodo

Superficie interessata dal miglioramento:

cartografia:

Incentivi per favorire l'agricoltura biologica e le pratiche di coltivazione estensiva con regolamento sui tempi di tagli e sfalci

Superficie interessata dal miglioramento:

cartografia:

Incentivi per sostenere la semina di "prati a sfalcio tardivo" nelle aree di pianura, con durata almeno biennale in rotazione

Superficie interessata dal miglioramento: cartografia:

Interventi a favore dell'eterogeneità delle coltivazioni erbacee

Superficie interessata dal miglioramento: cartografia:

Incentivi per favorire le fasce di incolti erbacei a ridosso delle coltivazioni

Superficie interessata dal miglioramento: cartografia:

Incentivi per mantenere e ampliare le superfici a prato e/o a pascolo estensivo

Superficie interessata dal miglioramento: cartografia:

Controllo dei predatori

Specie interessate dal controllo nell'unità territoriale/i di gestione:

ALLEGATO H: LINEA PEDEMONTANA**Piacenza**

Confine di Regione Emilia – Romagna con Regione Lombardia, in comune di Ziano P.no, strada comunale n. 12 Loc. Bruciate, fino alla Loc. Moretta, in comune di Borgonovo V. Tidone, strada provinciale n. 27 fino a Borgonovo e da qui strada provinciale n. 412 e poi strada provinciale n. 33 tra il Ponte sul Tidone ed Agazzano, strada provinciale n. 7 tra Agazzano e Gazzola, strada comunale n. 5 tra Gazzola e Rivalta, strada provinciale n. 55 tra Rivergaro e Ponte dell'Olio, strada comunale n. 5 tra S. Giorgio e Montanaro, le Comunali n. 2 e n. 5 di Carpaneto tra Cerreto e Chero, la strada provinciale n. 6 tra Ciriano e Castell'Arquato, strada provinciale n. 31 tra Castell'Arquato ed Alseno, strada statale n. 9 da Alseno fino al confine con la Provincia di Parma.

Parma

Confine di Provincia Reggio Emilia/Parma dal Ponte sull'Enza fra San Polo e Traversetolo per Vignale, Traversetolo, Bannone, Pannocchia, Pilastro, Felino, Sala Baganza, strada per il Ferlaro, Collecchio, La Maraffa, stabilimento ex Foglia e Rizzi, a salto il fiume Taro, stabilimento Ceci, autocamionale della Cisa, Medesano, S.P. Medesano/Noceto, intersezione della S.P. Medesano/Noceto con la S.P. Gatto Gambarone/La Gatta indi Borghetto, S. Margherita, Fidenza, Via Emilia, confine di Provincia Parma/Piacenza.

Reggio Emilia

Dal Ponte sul torrente Enza, a San Polo d'Enza, al Ponte sul fiume Secchia, in località Veggia di Casalgrande, attraverso la S.P. n. 23, la S.P. n. 21, la S.P. n. 37 e la variante alla S.P. n. 467, nei comuni di San Polo d'Enza, Quattro Castella, Albinea, Scandiano e Casalgrande.

Modena

Dal confine del territorio provinciale di Reggio Emilia sulla SP n. 467 strada pedemontana, continuando per via Montanara, SP n. 569 /via Statale e Strada nuova Pedemontana fino al confine con il territorio provinciale di Bologna

Bologna

Direttrice via Bazzanese (SP n. 569R) – Via Emilia (SS n. 9).

Forlì Cesena

SS n. 9 via Emilia.

Ravenna

SS n. 9 via Emilia.

Rimini:

SS. n. 9 via Emilia e Autostrada A14 a partire dall'intersezione di questa con la S.S. n. 9 via Emilia

ALLEGATO I: FIUMI

BOLOGNA

Samoggia, Lavino, Reno, Idice, Quaderna, Canale Navile, Diversivo Navile, Acque Alte (detto Zena o Canale della Botte), Collettore Acque Basse (Lorgana), Allacciante Quarto Circondario, Calcarata, Tombe, Scolo Generale, Sesto Alto e Basso, Fiumicello (da Ponte Cavalle di Mezzolara fino all'imbocco coll'Allacciante), Dosolo, Collettore Acque Alte, Collettore Acque Basse in sinistra e Collettore Acque Basse in destra dalla località Amola (Via Romita) al suo termine nella "Borga", Canale Emissario acque basse, Colatore Rangona, Collettore Zena, Torrente Ghironda in Comune di Anzola dell'Emilia a nord della Via Emilia, Savena, Idice, Quaderna, Sillaro, Santerno, Setta, Garda Alta (dal Palone fino a S. Tommaso), Garda Bassa (dal Palone fino a Via Pioppa Storta), Scolo Menata (dal Palone fino a Via del Signore), Sesto Alto e Basso.

FERRARA

Fiume Reno (con esclusione nei tratti in SIC/ZPS), Fiume Panaro (con esclusione nei tratti in SIC/ZPS), Canale di Cento, Canale Bondiolo – Allacciante di Felonica, Canale Rusco – Canale di Bagnoli - Fossa Reggiana, Canale Bianco, Canale di Burana, Canale Po di Volano e risvolte, Canale Circondariale Mezzano N.O. (ad eccezione dell'argine sul lato verso il Mezzano), Canale Circondariale Mezzano S.E. (ad eccezione dell'argine sul lato verso il Mezzano), Fosse Unite Sabbiosola – Benvignante, Canale Bella, Fossa Morgosa, Scolo Circondariale, Canale Seminato, Canale Campo Cieco, Canale Derivazione (nel tratto che va dal Fiume Panaro al Canale di Cento), Canale Maestro, Canale Leone, Canale Angelino (imbocco superiore mt. 10), Canale Cavamento Palata, Canale Fossalta Inferiore, Canale di Bando, Canale diversivo sx e dx Bondiolo, Canale Cavo dx e sx Bondiolo, Canale Fossa Lata, Canale Dogaro Uguzzone, Canale Lorgana, Canale Bentivoglio, Canale Malea, Canale Collettore Testa (tratto da Canalette Riunite a Idrovora di Bando Località Fiorana – Argenta), Scolo Bindella (tratto da Via Parata a via Tamerischi – Argenta), Canale Fascinata, Canale Fossalta, Canale Quarantoli, Diversivo di Portomaggiore, Collettore Acque Alte, Collettore Acque Basse, Collettore in sinistra Idice Acque Alte (Canale Zena o Canale della Botte), Collettore Trebba, Scolo Principale – Scolo Principale Superiore, Scolo Vallicelle (Tratto da S. Bartolomeo in Bosco a Marrara), Condotto Generale Fossa Masi – Fossa Gattola – Convogliatore, Fossa Lavezzola, Fossa Sabbiosola, Fossa Benvignante, Fossa Molino, Scolo Scorsuro, Scolo Scorsurolo, Fossa Gambulaga e Canalino di Denore, Collettore Bosco, Collettore Poazzo, Canale Guagnino, Canale Torba.

FORLI-CESENA

Bevano (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Montone (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Ronco-Bidente (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Savio (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Rubicone (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine dell'oasi costiera), Uso (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) alla confluenza col torrente Rio Salto), Rigossa (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) alla confluenza col fiume Rubicone) Pisciatello (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) alla confluenza col fiume Rubicone) Rio Salto (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) per il tratto non in comune con la Provincia di Rimini) Matrice (dall'origine per il tratto non in comune con la Provincia di Rimini)

MODENA

Fossa Scaletta, Canale Gavello, Canale delle Chiaviche, Fossa Reggiana, Canale Diversivo Cavezzo, Scolo Gherardo, Canale della Fantozza, Condotto Bruciate, Cavo Lametta, Cavo Busatello, Canale Quarantoli - Collettore Burana, Fiume Secchia, Cavo Rio, Cavo Tresinaro - Fossa Raso, Collettore Acque Basse Modenesi, Collettore Acque Basse Reggiane, Fossa Nuova - Diversivo Cavata, Cavo Arginetto - Diversivo Gherardo, Canale Carpi, Cavo Pavussolo, Canale di S.Croce, Canale Minutara, Dugale Rame, Dugale Dei Ronchi, Dugale Ramedillo, Dugale Vecchio, Dugale Nuovo, Fiume Panaro, Canale Naviglio, Cavo / Canale Fosaglia, Cavo Vallicella, Cavo Canalino, Dugale Delfini, Dugale Smirra di Confine di Destra, Dugale Cerese, Dugale Dell'Oca, Dugale Delle Vallette, Canale Sabbioncello, Dugale Smirra di S. Possidonio, Cavo Dogaro, Rio Pulce - Torrente Fossa - Fossa di Spezzano, Torrente Nizzola, Canale Diversivo di Burana, Canale Consorziale Palata Reno, Cavo Consorziale Fiumicello, Canale Fossa S.Pietro, Cavo Vallicelletta, Cavo Fossadone, Canale di Gronda, Fossetta Vecchia, Fosso Nespole, Dugale di Corrente, Scolo Fiumazzo, Canale/Scolo di Riolo, Cavo/Canale Lama, Canale Freto, Canale Calvetto, Cavo Dogaro Uguzzone, Dugale Bruino, Fossetta Forcole, Cavo Bisatello, Dugale di Confine in Sinistra, Dugale Cucco, Dugale Acquaviva, Fossa Nasina – Dugale, Vecchio Nasina, Canale, San Giovanni, Scolo Finaletto – Canale Finelli, Canale Di Manzolino, Cavo Gualenga, Cavo Fabiana, Cavo Triangolo, Canale Dei Montanari - di Frato, Canale Marzaglia, Fossa /Colatore Rangona, Scolo Romita, Canale Torbido, Fossetta Vaccara, Collettore Dogaro, Canale Bagnoli, Cavo Canalazzo, Dogaro Ristoratore, Fossa Rabbiosa, Cavo S. Antonio, Cavo di Sotto, Cavo di Sopra, Cavo Cornacchione, Diramatore Imperiale (Canale di Gavello), Fossa Presa, Dugale Bagliullo, Fosso Pitoccheria,

Dugale Secondo, Dugale Terzo, Dugale Nuovo, Scolo Muzza, Abbandonata, Canale Diversivo di Gaggio Panzano Recovato, Scolo Sonato, Cavo Soratore, Torrente Tiepido e Torrente Guerro.

PARMA

Canale Galasso, Canale Lorno, Canale Naviglio, Canale Terrieri, Fontana, Ongina, Po, Stirone, Taro, Torrente Enza, Torrente Parma, Fossaccia Scannabecco, Canale Ramazzone, Rovacchia, Recchio.

PIACENZA

Po, T. Bardoneggia, Rio Carogna, Rio Boriacco, Rio Corniola, T. Tidone, T. Luretta, T. Loggia, Rio Calendasco, Rio Comune, Riazza di Podenzano, T. Nure, Scolo Scovalasino, T. Riglio, T. Chiavenna, T. Arda, Cavo Fontana, Canale Rodella, Fiume Po, Torrente Chero, Torrente Ongina.

RAVENNA

Acquara, Bevanella, Bevano, Canale Destra Reno, Canale di allacciamento, Canale Gambellara (da via Biscie a via Merlo), Canale Vela (Canalina), Canale Zaniolo, Fiumi Uniti, Fossatone Vecchio, Fosso Ghiaia, Fosso Vecchio, Lamone, Marzeno, Montone, Reno, Ronco, Sanguinario, Santerno, Savio, Scolo Arginello, Scolo Diversivo in valle, Scolo Lama, Scolo Tratturo, Scolo Via Cupa, Scolo Via Cerba, Scolo Via Cupa, Senio, Sillaro, Sintria.

REGGIO EMILIA

Allacciante Cartoccio, Canalazzo Tassone, Canale Redifossi, Cavo Bondeno, Cavo Cava, Cavo Morani, Cavo Naviglio, Cavo Parmigiana-Moglia (Fiuma), Cavo Tresinaro, Collettore Acque Basse Modenesi, Collettore Acque Basse Reggiane, Torrente Crostolo, Fossa Raso, Fiume Po, Torrente Rodano, Torrente Enza, Torrente Lodola, Torrente Modolena, Torrente Quaresimo.

RIMINI

Conca, Marano, Marecchia, Tavollo, Uso, Rio Melo, Ventena.